



LICEO GINNASIO STATALE “AMEDEO DI SAVOIA” TIVOLI

Sede centrale, Segreteria e Presidenza: Via Tiburto, 44 – 00019 TIVOLI

Tel: 0774313330, fax: 0774318042

Succursale: Viale Mannelli, 9 (Parco Rosmini): Tel: 0774331708.

Piano dell'offerta formativa, patto di corresponsabilità educativa e regolamento interno 2008/09



www.liceoclassicotivoli.it

NOTA

Sempre alla luce del successo ottenuto negli anni scolastici passati dalla stampa del Piano dell'Offerta Formativa presso famiglie, studenti e personale tutto, sono lieto di ripresentare, anche per l'anno in corso, il nuovo Piano dell'Offerta Formativa, arricchito dal Patto di corresponsabilità educativa che il nostro Istituto ha varato tempestivamente e che deve costituire un punto di riferimento non solo per gli studenti e le loro famiglie, ma anche per insegnanti, personale della scuola, compreso il sottoscritto, che con la propria firma, si rende garante della piena applicazione di tale Patto. Sono sempre riportate, per comodità, le nuove norme introdotte dall'allora Ministro della Pubblica Istruzione nel 2007 relativamente agli esami di stato, al credito scolastico, al recupero dei debiti, etc. Come già fatto sempre presente ricordo che il nostro P.O.F. ed il Regolamento interno sono sempre affissi all'Albo della scuola e rintracciabili facilmente nel sito web dell'istituto, ma pensiamo che una copia cartacea, distribuita ad ogni alunno, sia più facilmente utilizzabile, soprattutto per far conoscere le nostre varie attività e per essere pronti a recepire suggerimenti e consigli. La consueta fretta nella preparazione del volume giustifica le scuse che rivolgiamo ai lettori per qualche svista od omissione. Il materiale contenuto è veramente tanto e tutto di notevolissima importanza, ci scuserete perciò anche per la riduzione del carattere tipografico che abbiamo operato, in modo da poter sia risparmiare le pagine, sia contenere tutte le informazioni utili per la vita della scuola.

*Roberto Borgia
Tivoli, li 2 novembre 2008.*

dirigente scolastico

PREMESSA:

1. CHE COS'È IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta Formativa riguarda tutti i percorsi formativi, le attività, le iniziative, didattiche ed educative, l'organizzazione e la gestione di strutture, persone e risorse della scuola. Esso rielabora e amplia il Progetto Educativo d'Istituto accogliendo le nuove istanze della formazione, rispondendo alle esigenze del territorio e alle sollecitazioni derivanti dai nuovi indirizzi dell'istruzione, in generale, e professionale, in particolare. Il Piano dell'Offerta Formativa "presenta" dunque la scuola nella sua organizzazione didattica con le sue finalità e interventi progettuali, con le sue forme e modalità di funzionamento e gestione a tutti i livelli.

2. LE MOTIVAZIONI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano nasce, per un verso, da un'analisi dei bisogni formativi ed educativi della nostra utenza, dall'esame degli strumenti e delle risorse disponibili, dall'osservazione delle condizioni logistiche ed organizzative del nostro istituto, dall'altro dai mutamenti della richiesta di formazione ed istruzione sollecitata dai cambiamenti della politica scolastica e suffragata dalle profonde mutazioni degli assetti strutturali e di programma, già, in buona misura, in atto. Queste trasformazioni non possono trovarci lontani ed estranei dal contesto scolastico generale e particolare del nostro immediato territorio d'azione. In considerazione di questi, occorre ripensare i termini del servizio scolastico e della sua offerta formativa ed educativa ponendoci lungo la via della sperimentazione di nuovi percorsi e nuove organizzazioni che via, via, verranno perfezionati e consolidati.

3. BREVE STORIA DELL'ISTITUTO

Il Liceo Ginnasio Statale "Amedeo di Savoia" è l'istituzione scolastica pubblica di più antica e prestigiosa presenza culturale sul territorio tiburtino. Infatti dagli anni immediatamente successivi al raggiungimento dell'Unità d'Italia erano presenti a Tivoli il ginnasio e la scuola tecnica, gestiti direttamente dal Comune. In effetti il più antico registro degli iscritti e dei voti del Ginnasio risale al lontano 1880 ed è attualmente conservato nella presidenza del nostro Istituto (**vedi il frontespizio nella copertina del POF**). Questo documento è estremamente importante in quanto ci porta a stabilire che proprio il Liceo Ginnasio Statale "Amedeo di Savoia" è la più antica scuola di Tivoli, la cui fondazione non ha nulla a che fare con l'attuale Convitto Nazionale che porta lo stesso nome e che è perciò posteriore all'esistenza del Ginnasio, prima comunale poi divenuto governativo con Regio Decreto dell'8 settembre 1889, n. 6422. Sei anni più tardi un nuovo Regio Decreto (n. 566 dell'8 agosto 1895) istituisce due regi licei, uno a Roma e l'altro a Tivoli, "unito al regio ginnasio esistente nella città medesima". Con l'atto immediatamente successivo (n. 567 di pari data) si modificano le tabelle organiche A e B annesse alla legge 25 febbraio 1892, n. 71, sul personale degli insegnanti. Nel primo elenco sono aggiunti 1 preside di I classe ed 1 di II, 4 professori titolari di I classe, altrettanti di III e 6 reggenti, nel secondo, in numero di 2, macchinisti, bidelli ed inservienti custodi. "Quest'ultimo decreto è quanto mai significativo, perché annulla definitivamente e senza equivoci le leggende erroneamente ed insistentemente circolate sulla subaltermità del liceo ad altri istituti dipendenti dallo stesso ministero, esistenti a Tivoli, la cui funzione è stata sempre di supporto, neanche indispensabile." (Vincenzo Giovanni Pacifici, ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università "La Sapienza" di Roma)

Il nostro Liceo fu a lungo ospitato nell'edificio del Convitto Nazionale omonimo (istituito successivamente alla nostra scuola), oggi ha la sua sede centrale in via Tiburto n. 44 e la succursale nel secentesco complesso del "Rosmini".

Nelle sue aule sono passate personalità note tra i docenti, molti dei quali sono tuttora illustri cattedratici delle Università romane e nazionali. La classe professionale e produttiva tiburtina, nonché quella intellettuale è stata in massima parte formata dal Liceo Classico, che si presenta, pertanto, come una delle più qualificate agenzie formative e di cultura del territorio, per la capacità di agevolare nei discenti l'acquisizione di duttilità, agilità e ampiezza di orizzonti intellettivi, tipiche componenti dello studio delle lingue classiche, oggi supportate, oltre che dalle discipline curricolari, anche dal prolungamento della lingua moderna (inglese) fino all'ultimo anno.

Posto, inoltre, in una città e in una zona archeologica di eccezionale interesse, quale quella tiburtina, il Liceo si prospetta di operare una collaborazione più stretta ed intensa con il proprio territorio, per valorizzare sul campo la specificità della sua offerta formativa e per aprirsi sempre più alla cultura europea.

ORGANIGRAMMA 2008/09

Dirigente scolastico: Roberto Borgia.

Collaboratori del dirigente: Ernesta Cerquatti (docente vicario)

Paola Di Florio.

PERSONALE A.T.A.

**Direttore Servizi Generali di Segreteria
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo**

**DI RIENZO PAOLA
LIBERATI TIZIANA
SALVATORI ANNA MARIA
SCARDALA MARIA LUISA**

Assistente Amministrativo
 Assistente Tecnico
 Assistente Tecnico
 Collaboratore Scolastico
 Collaboratore Scolastico
 Collaboratore Scolastico
 Collaboratore Scolastico
 Collaboratore Scolastico
 Collaboratore Scolastico
 Collaboratore Scolastico
 Collaboratore Scolastico
 Collaboratore Scolastico

TANI CECILIA
 MALATESTA MARCELLA
 SAVINI RIZIERO
 ALIVERNINI ROSELLA
 CARATELLI ANNUNZIATA
 CARRARINI ANNAMARIA
 CENCI GIOIA
 DE MINICIS LUISA
 FERRAZZANO LUCIA
 PASTORI VINCENZO
 POGGI MANUELA
 VOLPE ELEONORA

COMPOSIZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO

Presidente (Genitore)
 Vice presidente (Genitore)
 Genitore
 Genitore
 Docente
 Docente
 Docente
 Docente
 Docente
 Docente
 Docente
 Docente
 A.T.A.
 A.T.A.
 Studente
 Studente
 Studente
 Studente
 Dirigente scolastico (di diritto)

ZARELLI ANNA MARIA
 DRAGONE GIANFRANCO
 COLIZZA DANIELA
 RECCHIA PATRIZIA
 BORGIA ALESSANDRA ANNA MARIA
 CERQUATTI ERNESTA
 PISAPIA ANTONIO
 LOSITO MARIA
 BENEDETTI ROBERTO
 MONTANARI STEFANIA
 DI FLORIO PAOLA
 PARMEGIANI LORELLA
 CARRARINI ANNAMARIA
 MALATESTA MARCELLA
 ANGELETTI MARTINA
 DI NARDO VALERIO
 ROSENFELD DANILO
 TOZZI EDOARDO
 BORGIA ROBERTO

4. IL CURRICOLO E LA SUA STRUTTURA

Ferma restando l'attenzione, specifica del Liceo classico, alle cosiddette materie umanistiche, si è ampliato l'interesse per le lingue moderne e si è rafforzato lo studio delle materie scientifiche, nel quadro di uno sviluppo compiuto della personalità del giovane, inserito in una società moderna e senza frontiere, di cui egli deve saper leggere e decodificare i linguaggi nella loro molteplicità e diversità.

Particolare interesse assume la sperimentazione informatica secondo il Piano Nazionale Informatica predisposto dal Ministero dell'Istruzione, che, accanto all'ampliamento delle ore di matematica, offre uno spazio non indifferente nel laboratorio Multimediale e d'Informatica dell'istituto.

Dal quadro sotto esposto, si possono facilmente notare quali innovazioni siano intervenute nel piano di studi tradizionale.

Materie	Ginnasio		Liceo		
	IV	V	I	II	III
Italiano	5	5	4	4	4
Latino	5	5	4	4	4
Greco	4	4	3	3	3
Inglese	3	3	3	3	3
Storia	2	2	3	3	3
Geografia	2	2			
Filosofia			3	3	3
Scienze naturali			4	3	2
Matematica (corsi normali)	2	2	3	2	2
Matematica e informatica (per i Corsi aderenti al Piano Nazionale Informatica)	4	4	3	3	3
Fisica				2	3
Storia dell'arte			1	1	2
Ed. Fisica	2	2	2	2	2
I.R.C.	1	1	1	1	1

5. ORARI

La notevole percentuale di pendolarismo degli alunni dell'Istituto e la altrettanto nota difficoltà di collegamenti ha fatto prendere atto al Dirigente Scolastico della necessità di una riduzione d'orario sotto riportata, vista la preposta di riduzione dell'ora di lezione effettuata dal Consiglio d'Istituto, gli accertamenti effettuati dallo stesso Dirigente Scolastico circa la natura insormontabile dei problemi adottati riguardo la riduzione e le modalità di soluzione, sentito anche il parere espresso dal Collegio Docenti dell'Istituto:

1^ ora	2^ ora	3^ ora	Ricreazione	4^ ora	5^ ora	6^ ora
8.20-9.20	9.20-10.20	10.20-11.20	11.10-11.20	11.20-12.20	12.20-13.20	13.20-14.10 (classe 3 C)
8.20- 9.20	9.20-10.20	10.20-11.20	11.10-11.20	11.20-12.10	12.10-13.00	13.00-13.50

La tabella sopra riportata è applicata sia nel Ginnasio che nel Liceo; l'orario della prima riga viene applicato nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato; l'orario della seconda riga è applicato nelle giornate di martedì e venerdì. Per la classe terza liceale sez. C che attua il Piano Nazionale Informatica la riduzione è relativa anche al terzo giorno in cui si svolge la sesta ora, riducendo però solo la sesta ora medesima.

APERTURA POMERIDIANA DELLA SEGRETERIA (dal 1 ottobre al 31 maggio)	Martedì pomeriggio e in occasioni particolari come il ricevimento pomeridiano dei genitori	14.00-17.00
APERTURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA (tutto l'anno)	Lunedì	10.30-12.30
	Mercoledì	10.30-12.30
	Giovedì	10.30-12.30
	Sabato	10.30-12.30
	per gli alunni	11.10-11.20 e al termine delle lezioni
RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	Lunedì – Sabato	8,30 - 10,30 o dietro contatto telefonico
RICEVIMENTO DOCENTI	Settimanale mattutino dei singoli docenti (dal 15 ottobre 2008 al 12 maggio 2009)	
	Su convocazione in caso di necessità	
	Due ricevimenti pomeridiani quadrimestrali (11 dicembre 2008 e 2 aprile 2009)	
ASSEMBLEE STUDENTESCHE	Una al mese secondo le modalità previste dalla legge, non nello stesso giorno della settimana	
COMITATO STUDENTESCO E FAMIGLIE	Secondo richiesta degli interessati	

Sono previste aperture pomeridiane della scuola (anche in base alla disponibilità del personale) fino alle ore 19.00 sia per consentire lo svolgimento delle attività didattiche (Consigli di classe, Collegi docenti, Consiglio d'Istituto, ecc.) sia per le attività extra scolastiche (teatro, cinema, patentino, ecc.) sia per le riunioni del Comitato studentesco e delle famiglie e per gli interventi educativi integrativi.

6.CALENDARIO ATTIVITA' 2008/09

SETTEMBRE	1	Accoglienza nuovi docenti nominati per il 2008/09.
	1-9	Verifiche scritte ed orali per alunni con debito.
	10	Scrutinio di tutte le classi per verifica superamento debito
	11	Riunione docenti per aree disciplinari
	12	Collegio docenti
	15	Inizio lezioni (<i>con anticipo di un giorno da recuperare</i>)
	17	Riunione docenti per "Patto educativo di corresponsabilità"
OTTOBRE	30	Riunione collegio docenti per "Patto educativo di corresponsabilità"
	3	Prima riunione del Consiglio d'Istituto
	9, 10, 13, 14	Consigli di classe per programmazione (solo docenti)
	15	Consegna Progetti POF
	15	Inizio ricevimento genitori
	21	Elezioni rappresentanti consigli di classe e consulta
	28	Collegio Docenti approvazione POF
NOVEMBRE	29	Consiglio Istituto approvazione POF
	1	Festa di tutti i Santi
	26, 27, 28	Consigli di classe per andamento didattico e compilazione schede per alunni con insufficienze. Nel corso di ogni Consiglio incontro con i rappresentanti di classe
DICEMBRE	11	Nel mese di novembre inizierà lo sportello didattico per le classi liceali.
	22 dicembre/6 gennaio	Ricevimento generale pomeridiano dei genitori.
GENNAIO		Vacanze natalizie
	26	Chiusura I° Quadrimestre
FEBBRAIO	27, 28, 29, 30	Scrutini I° Quadrimestre e consegna pagelle
	2	Scrutini I° Quadrimestre e consegna pagelle
	4-27 4/27	Corsi di recupero e sportello didattico per alunni con insufficienze nella pagella. Corso aggiornamento docenti
MARZO	2-14	Continuazione corsi e sportello didattico per alunni con insufficienze
	25, 26, 27, 30, 31	Consigli di classe per andamento didattico e compilazione schede per alunni con insufficienze. Nel corso di ogni Consiglio incontro con i rappresentanti di classe
APRILE	2	Ricevimento generale pomeridiano dei genitori
	6-14 (compreso)	Vacanze pasquali; il giorno 14 aprile è concesso per recuperare l'anticipo lezioni
	25	Anniversario della Liberazione
MAGGIO	1	Festa del lavoro

	11, 12, 13, 14	Consigli di classe per libri di testo e documento nelle terze classi. Incontro con rappresentanti di classe.
	12	Conclusioni ricevimento famiglie
	15	Collegio docenti per adozione libri di testo
GIUGNO	2	Festa Nazionale della Repubblica
	12	Termine lezioni.
	13,15,16,17,18,19	Scrutini finali e collegio docenti per ratifica
	22	Stesura calendario interventi didattici per alunni con debito ed inizio corsi di recupero con termine degli stessi il 14 luglio (<i>salvo modifiche</i>)
	25	Inizio esami di stato con la prima prova scritta.
SETTEMBRE	1-9	Verifiche per alunni con debito e scrutini finali.

N. B. Il calendario è sempre da considerare di massima e potrà essere modificato per sopravvenute esigenze o modifica delle norme riguardo, ad es., scrutini ed esami.

7. PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

a. Continuità didattica con la scuola media

Per superare il naturale e fisiologico disagio dei giovani nel passaggio dalle scuole medie al biennio superiore, il Liceo Classico ha già attuato collegamenti e confronti tra i docenti delle due realtà scolastiche in materia di obiettivi, metodologia e valutazioni. Attualmente è previsto, nelle quarte ginnasiali, un periodo di accoglienza (test, colloqui, confronti), realizzato dagli insegnanti del ginnasio, cui dovrebbero affiancarsi in progetti a breve scadenza, i docenti del triennio liceale, per un supporto didattico, nei primi giorni dell'anno scolastico. L'avvicinamento e il contatto con i giovani tredicenni intenzionati a frequentare il classico e le loro famiglie, sarà ulteriormente rafforzato nell'anno in corso dal corso di alfabetizzazione greca e latina (proposta dalla commissione orientamento- sezione scuola media), che docenti del Liceo svolgeranno nei mesi di febbraio - marzo per far accostare i giovani con minori timori ad una realtà affascinante e spesso sconosciuta agli adolescenti di oggi, quale è il mondo classico. Per il passaggio dal ginnasio al liceo sono previsti contatti quotidiani tra i docenti delle classi ginnasiali e liceali, all'interno dei singoli corsi, in particolare all'inizio dell'anno scolastico (V ginnasio - I liceo).

b. Diritti e doveri degli studenti: (vedi ora soprattutto il Patto di corresponsabilità educativa, riportato oltre)

I **Diritti** degli studenti sono:

- diritto alla scuola
- diritto alla libertà di apprendimento
- diritto al riconoscimento della propria identità personale
- diritto alla libera espressione del proprio pensiero
- diritto alla libera aggregazione
- diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola
- diritto ad una valutazione corretta e trasparente
- diritto alla trasparenza delle procedure relative ai procedimenti disciplinari
- diritto a ricorrere ad una sede Istituzionale non di parte per ottenere il riconoscimento di eventuali diritti non rispettati

I **Doveri** degli studenti sono:

- rispetto delle strutture scolastiche
- rispetto delle norme del regolamento di Istituto
- rispetto dei compagni in tutte le forme di comunicazione
- rispetto dei tempi e delle consegne
- assiduità alle lezioni

c. Docenti e Preside.

Oltre alla propria programmazione individuale e a quella coordinata con i colleghi di classe e di corso (Consiglio di Classe), i docenti hanno il compito essenziale di programmare e organizzare la didattica dell'Istituto (Collegio dei Docenti) e le principali attività integrative educative (P.O.F., aggiornamento ed orientamento, cultura, sport e salute) divisi per commissioni nella preparazione e stesura dei progetti, ma riuniti, attraverso i referenti, nel Piano dell'Offerta Formativa, di cui si fa garante, promotore e coordinatore il Dirigente Scolastico con i suoi collaboratori.

8. PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO A S. 2008/2009

Alle varie discipline ed alle programmazioni singole e per classi si premettono come

a. Obiettivi formativi:

Formazione di una coscienza civile che:

induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto necessario completamento dei diritti;

induca al rispetto delle Istituzioni ed educi alla legalità;

consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di contribuire alla loro salvaguardia ed alla loro crescita.

Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per:

operare scelte consapevoli e riflesse;

mettere in atto comportamenti responsabili;

attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della collettività;

porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro.

Promozione e sviluppo di una educazione che sia:

informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità di condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni;

capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli, culture.

Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente.

Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di autorealizzazione e di crescita del benessere sociale.

b. Obiettivi didattici:

Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative curriculari ed extra-curricolari, messe in essere dalla scuola, come centro di apertura culturale sul territorio e al di là del territorio;

Armonizzazione nell'unicità del processo formativo del giovane, delle varie opportunità educative offerte dall'Istituto, per migliorare la qualità della formazione;

Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica con particolare riguardo ai rinnovati esami di stato.

Si accludono di seguito i piani di lavoro e programmazione per materia redatti e approvati docenti per l'anno scolastico 2008/09. in corso.....*OMISSIS*.....

9. LA VALUTAZIONE

LE FASCE DI VALUTAZIONE (corrispondenza voto – livelli)

(delibera n. 17 del Collegio Docenti del 29 Febbraio 2000, con approvazione del verbale nel Collegio Docenti del 3 aprile 2000, e modificata con delibera n. 21 del Collegio Docenti del 17 maggio 2001; confermata nei Collegi successivi)

LA VALUTAZIONE

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE (POLLOCK)

Voto/10	Punti/15	Punti/35	CONOSCENZE	COMPETENZE	CAPACITA'
1	1	1	Nessuna	Nessuna	Nessuna
2	2 - 3	5 - 7	Non riesce ad orientarsi anche se guidato	Nessuna	
3	4 - 5	8 - 10	Frammentarie e gravemente lacunose	Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi errori. Si esprime in modo scorretto e improprio. Compie analisi errate.	Nessuna
Insuff. Gr.					
4	6 - 7	11 - 15	Lacunose e parziali	Applica le conoscenze minime se guidato, ma con errori. Si esprime in modo scorretto ed improprio; compie analisi lacunose e con errori.	Compie sintesi scorrette.
Insuff.					
5	8 - 9	16 - 21	Limitate e superficiali	Applica le conoscenze con imperfezioni. Si esprime in modo impreciso. Compie analisi parziali.	Gestisce con difficoltà situazioni nuove semplici.
Insuff. L.					
6	10	22 - 23	Complete ma non approfondite	Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo semplice e corretto. Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente correttezza.	Rielabora sufficientemente le informazioni e gestisce situazioni nuove e semplici.
7	11 - 12	24 - 27	Complete; se guidato sa approfondire	Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi, ma con imperfezioni. Espone in modo corretto e linguisticamente appropriato. Compie analisi complete e coerenti.	Rielabora in modo corretto le informazioni e gestisce le situazioni nuove in modo accettabile.
8	13 - 14	28 - 34	Complete con qualche approfondimento autonomo	Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi. Espone in modo corretto e con proprietà linguistica. Compie analisi corrette, coglie implicazioni; individua relazioni in modo completo.	Rielabora in modo corretto e completo.
9 - 10	15	35	Organiche, approfondite ed ampliate in modo del tutto personale	Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche a problemi complessi e trova da solo soluzioni migliori. Espone in modo fluido, utilizzando un lessico ricco e appropriato.	Sa rielaborare correttamente, ed approfondire in modo autonomo e critico situazioni complesse.

Criteri per la promozione per le classi IV e V ginnasio e I e II liceo (delibera n. 17 del Collegio Docenti del 29 Febbraio 2000, con approvazione del verbale nel Collegio Docenti del 3 aprile 2000; i criteri sono stati sempre riconfermati nei Collegi successivi)

Il consiglio di classe decide la promozione in seguito al conseguimento dei seguenti obiettivi minimi:

mete cognitive: (vedi griglia di valutazione, voto 6)

conoscenze complete ma non approfondite;

applicazione delle conoscenze senza errori sostanziali, esposizione semplice e corretta, corretta individuazione di elementi e relazioni;

sufficiente rielaborazione di informazioni e gestione di informazioni nuove e semplici.

frequenza ed impegno regolari.

progressi significativi rispetto alla situazione di partenza.

Il consiglio di classe può decidere la non promozione avendo individuato:

carenze che determinano una preparazione complessiva deficitaria,

carenze che determinano impossibilità di conseguire obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nell'a.s. successivo,

carenze che compromettono, per l'anno successivo, la capacità dell'alunno di organizzare lo studio delle discipline coinvolte in modo autonomo e coerente con le linee di programmazione.

Di conseguenza possono essere delineati i seguenti casi:

- Due insufficienze gravi (voto 1 – 3): non promozione;
 - Tre insufficienze (voto 4): non promozione;
- Il Collegio Docenti ritiene non generalizzabili le decisioni relative alle seguenti situazioni limite:
- due insufficienze (voto 4 - 4) ed una insufficienza lieve (5);
 - Quattro insufficienze lievi.

I consigli di classe, valutando la situazione personale di ogni singolo alunno ed eventuali condizioni particolari, possono ovviamente motivare la deroga agli orientamenti generali del collegio docenti.

Ammissione agli esami di stato per le classi III Liceo: entra a regime quanto stabilito dal comma 3, art. 1 del Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007:

1. **A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".**

(P.S. Si attende una precisa interpretazione ministeriale sul significato di media del sei. Media del sei o sei in tutte le discipline? Ed il voto di condotta, alla luce delle nuove disposizioni, concorrerà a formare la media?)

Il cosiddetto decreto Gelmini

Il decreto legge 137 del 2008 sulla scuola, quello che contiene tra l'altro il maestro unico, che reca la firma del ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini, è stato definitivamente approvato dal Senato. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di conversione con 162 voti favorevoli, 134 contrari e 3 astenuti. Il testo aveva subito modifiche con l'approvazione alla Camera di un maxi emendamento sul quale il governo aveva posto la fiducia. In particolare a partire dal prossimo anno scolastico, con il ritorno del maestro unico alle elementari i docenti della scuola elementare impegnati oltre le 24 ore settimanali di base verranno retribuiti attraverso un fondo istituito presso la scuola, ma finanziato dal Ministero. Tornano i voti espressi in decimali ma nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado la bocciatura degli alunni dovrà essere decisa all'unanimità dal consiglio di classe e collocata nei casi di eccezionalità "comprovati da specifica motivazione". Viene poi previsto lo stop alle continue riedizioni dei libri scolastici: nella scuola primaria la cadenza di rinnovamento dei testi sarà quinquennale, mentre nella scuola secondaria di primo e secondo grado la cadenza diventa di sei anni. I docenti e le case editrici hanno comunque la possibilità di adottare nuove edizioni nel caso di "eventuali appendici di aggiornamento". Per quel che riguarda i nuovi accessi di personale gli studenti che stanno terminando il ciclo formativo presso le università verranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento non più in coda, come previsto dal testo iniziale del decreto, ma "nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti". Lo stesso trattamento anche per i docenti che stanno conseguendo l'abilitazione all'insegnamento di materie musicali. Infine arriva un piano per sveltire gli investimenti nel campo dell'edilizia scolastica e della sicurezza. Riportiamo integralmente il decreto con le modifiche, proprio per il dibattito che sta provocando, evidenziando la parte che interessa la scuola di secondo grado.

Ddl Senato 1108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Articolo 1.

(Cittadinanza e Costituzione).

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.

(Valutazione del comportamento degli studenti).

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimali.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimali, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimali, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 3.

(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimali e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato;

al comma 5, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria).

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Articolo 5.

(Adozione dei libri di testo).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso

ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».

Articolo 7-bis.

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 10 gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

5. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8.

(Norme finali).

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ma in effetti le misure più penalizzanti per l'intera scuola pubblica sono contenute nella cosiddetta finanziaria, per questo giustamente si è sottolineato che su questi provvedimenti non si può proporre il referendum abrogativo: ecco l'articolo che interessa tutto il mondo scolastico:
(ricordo che abbiamo chiuso la redazione di questo volumetto il 2 novembre 2008, perciò sono assenti eventuali misure successive)

Legge 6 agosto 2008, n. 133

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196

Art. 64.

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei *tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.*

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
- b) ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
- c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria *ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;*
- e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA,

finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Fermo restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(delibera n. 17 del Collegio Docenti del 29 Febbraio 2000, con approvazione del verbale nel Collegio Docenti del 3 aprile 2000)

Media dei voti: secondo la tabella A del regolamento.

Banda di oscillazione: poiché è sempre uguale a 1, è stato individuato il seguente criterio di attribuzione:

0.30 = crediti formativi

0.70 = ulteriori crediti scolastici così distribuiti:

frequenza

0.14 attenzione

0.14 partecipazione

0.14 impegno e attività extrascolastiche

0.14 correttezza di comportamento.

SCANSIONE VALUTAZIONE

Il Collegio Docenti con delibera n. 2 del 12 settembre 2008 ha approvato all'unanimità la ripartizione dell'anno scolastico in due quadrimestri, intervallati da due valutazioni intermedie, a novembre e a marzo, per la segnalazione delle sole insufficienze.

10. ACCOGLIENZA E FORMAZIONE CLASSI

a. L'**Accoglienza** si configura come uno dei primi momenti del processo di formazione e questo significa che non può essere ridotta a una pura modalità ludica, a una semplice conoscenza di luoghi, normative, programmi ecc., che interessa due o tre settimane dell'inizio dell'anno scolastico. Si tratta piuttosto di una serie di attività integranti il piano dell'offerta formativa che si esplicano nel corso dell'anno e che hanno forti correlazioni con tutte le attività programmate.

Conseguentemente il processo di formazione, in specie nel primo anno, parte da attività di accoglienza e segue procedure ragionate volte a :

potenziare la motivazione allo studio

sviluppare l'area relazionale ed espressiva con attività di gruppo che coinvolgono i singoli in prima persona

sviluppare le capacità comunicative a vari livelli

potenziare le abilità di base e le capacità superiori

far acquisire strumenti di lavoro logico - operativi

far acquisire strumenti di tipo metacognitivo

Le ragazze e i ragazzi vengono guidati, con attività di tipo multi e interdisciplinare, verso l'acquisizione consapevole di strumenti e metodi di lavoro, verso la riflessione sulle operazioni mentali messe in atto. Le procedure partono e mantengono, come costante di fondo, la negoziazione: le classi sono chiamate a negoziare comportamenti, scelte, processi divenendo protagoniste del processo di formazione.

In questo senso la costruzione lenta, meditata e partecipe del profilo personale diviene la condizione fondante del profilo professionale.

L'Accoglienza evidentemente articola percorsi differenti a seconda delle classi: le attività delle classi ginnasiali sono informate alle finalità di cui sopra, le attività delle classi del triennio affiancano a itinerari di socializzazione, riflessioni, discussioni e confronti su altri generi di temi, quali la

normativa regolante i nuovi esami di Stato, il Regolamento dell'istituto, il Piano dell'Offerta Formativa, ecc.

b. Proposte per la formazione delle classi (approvate nel Collegio Docenti del 3 aprile 2000).

- rispetto dei gruppi di provenienza;
- inserimento, a richiesta dei genitori, dei fratelli nello stesso corso;
- giudizi della scuola media di provenienza eterogenei;
- evitare il pendolarismo incentrato in pochi corsi;
- espressione preferenza della sezione da parte dei genitori nei limiti di una formazione armonica ed equilibrata delle classi, tenuto conto dei punti precedenti;
- solo in ultima analisi utilizzo del sorteggio.

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 10 febbraio 2006 ha ribadito "che, in caso di eccedenza di iscrizioni, fatti salvi i principi stabiliti dal Collegio Docenti per l'iscrizione alle classi stesse, si debba procedere ad un sorteggio." (delibera n. 28)

11. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

L'assegnazione alle singole classi è disciplinata dall'art. 396, 2° comma lett. D, del DLgs 297/94, che ne attribuisce la competenza al capo d'istituto ".....d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;"

a. Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 10 febbraio 2006, ha approvato all'unanimità il criterio che "in ogni sezione vi sia un nucleo stabile di insegnanti a tempo indeterminato" (delibera n. 27).

b. Il Collegio Docenti nella seduta del 15 maggio 2007 ha approvato a maggioranza la seguente proposta: "Equità nell'assegnazione delle classi al docente per la singola classe di concorso, mantenendo per quanto possibile la continuità didattica" (delibera n. 13)

12. CRITERI PER LA SCELTA DEI PROGETTI DA INSERIRE NEL POF

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 giugno 2006 ha approvato all'unanimità i seguenti criteri per la scelta dei progetti da inserire nel POF: "1) Priorità ai progetti aperti a tutte le classi e che permettano una partecipazione in verticale; 2) Incentivare i progetti aperti al territorio e che permettano un orientamento per le scelte successive." (delibera n. 40)

13. PROPOSTA DEL COLLEGIO DOCENTI PER LA FORMULAZIONE DELL'ORARIO DELLE LEZIONI

Il Collegio Docenti nella seduta dell'8 settembre 2006 ha approvato all'unanimità la seguente proposta: "L'orario delle lezioni dovrà basarsi su criteri di efficienza per quanto riguarda la distribuzione delle varie materie nella settimana e all'interno della singola giornata; si dovrà tenere presente, come prioritaria, l'esigenza di mantenere per lo studente, giornalmente, un carico di lavoro costante ed evitare che si renda necessario, per lo stesso, studiare un numero eccessivo di ore in alcune giornate o troppo basso in altre (cosa che favorirebbe l'assenteismo individuale e le assenze di massa)" (delibera n. 7)

14. STRUTTURE DIDATTICHE

a.1 Biblioteca d'Istituto (sede Centrale in Via Tiburto)

Situata al primo piano della sede centrale, costa di circa 2000 (+6000 di facile consumo) volumi, relativi a tutte le materie di studio curricolari, con particolare riguardo ai testi di latino e greco (classici, opere, enciclopedie, e saggistica). Sono presenti in ampio panorama anche le riviste specializzate (italiano, latino, greco, filosofia, storia, scienze, didattica, ecc.). È di attuazione la computerizzazione del sistema di catalogazione e consultazione. Esiste una commissione apposita, per visionare, censire e richiedere il completamento di collane e l'integrazione di testi mancanti.

Per alcuni corsi, in cui c'è un docente responsabile del loro funzionamento, esistono biblioteche di classe, con volumi e testi di facile ed immediata consultazione. Nel mantenimento e funzionamento di tali biblioteche di classe sono coinvolti anche gli alunni, che vengono così formati alla gestione, mantenimento e buon uso dei beni pubblici.

Gli acquisti per entrambe le strutture vengono effettuati su proposta dei docenti della commissione acquisti, che ne riferisce al Consiglio d'Istituto.

a.2 Biblioteca d'Istituto (succursale Rosmini)

Situata nella succursale del Rosmini, è stata inaugurata il 14 dicembre 2002 ed intitolata alla prof.ssa Maria Porcari Di Pietra (1908-2002). La donazione di libri voluta dagli eredi dell'insegnante, comprende circa mille volumi di classici latini e contemporanei, letteratura straniera, varia cultura, enciclopedie e libri d'arte che la prof.ssa Porcari Di Pietra raccolse in vita per costituire la propria biblioteca. Tale biblioteca viene poi continuamente arricchita da altri libri, anche in lascito. Ultimamente infatti abbiamo ricevuto in lascito la biblioteca della compianta prof.ssa Itala Terzano (1910-2006), lascito che, pur ancora in attesa di inventario, è già disponibile per consultazione.

b. Laboratorio di Fisica e Scienze

Situato al pianterreno con un funzionamento relativo all'insegnamento della fisica, biologia e geografia. Oltre ai docenti di scienze e quelli di fisica è presente un assistente tecnico.

c. Laboratorio d'Informatica

Posizionato nell'aula del primo piano, di fronte alla Biblioteca, comprende computer e stampanti utilizzati dagli alunni per le loro necessità scolastiche.

d. Laboratorio multimediale

Vi sono tredici computer con collegamento Internet in rete (Un computer Server e dodici Computer Client). Presente anche una stampante laser a colori e varie stampanti in bianco-nero. È presente un assistente tecnico per il laboratorio Multimediale. È stato installato un laboratorio multimediale in succursale con computer collegati ad internet e naturalmente relativa stampante in rete.

e. Sala video

Già ubicata al secondo piano da qualche anno è utilizzata come aula. Si utilizza ora il laboratorio d'informatica, oltre la sala dei professori, secondo una turnazione per le classi e le materie stabilita all'inizio dell'anno scolastico. È presente nella scuola una discreta videoteca (riguardante cinema di letteratura, arte, cassette didattiche di tutte le materie ecc.). La Sala Insegnanti, utilizzata anche per conferenze, è stata dotata di schermo motorizzato, impianto HI-FI e videoproiettore. È prevista l'assistenza dell'aiutante tecnico. Una sala video è presente anche in succursale

f. Palestra

Annessa alla sezione staccata, fornita di attrezzature per esercizi di base, è controllata e gestita sia per l'attività curricolare (dai tre docenti di Educazione fisica in servizio presso l'Istituto) sia per l'attività di gruppo sportivo. Molto interessante è il progetto Pattinaggio.

g. Campo sportivo

Adiacenti alla sezione staccata e alla palestra erano utilizzati dall'Istituto i vari settori all'aperto del campo Rosmini (basket, palla a volo, campo di calcio, ecc.), soprattutto per le attività previste dal gruppo sportivo. Dal 2005 il Parroco di S. Maria della Fiducia ha vietato all'Istituto la fruizione di tali strutture; per fortuna il Sig. Sindaco di Tivoli, tramite l'Assessore allo Sport, ha concesso al nostro Istituto l'autorizzazione a svolgere attività sportiva nel ristrutturato impianto "Ripoli" con utilizzo di spogliatoi e relativi servizi igienici (autorizzazione dell'11 settembre 2006)

15. ATTIVITA' INTEGRATIVE EXTRA- CURRICOLARI DELL'ANNO 2008/09

Al fine di migliorare, integrare ed ampliare l'offerta formativa, nell'ottica non di uno straniamento o di una dispersione culturale, ma di un rafforzamento della specificità dell'indirizzo classico, aperto tuttavia, alle dimensioni europee ed in stretta connessione con il territorio tiburtino, zona traboccante di testimonianze storiche (dalla classicità al medioevo in particolare), l'Istituto prevede e realizza le seguenti attività:

N	Progetto – Descrizione
1	EDUCAZIONE ALLA SALUTE – SPORTELLO C.I.C.: Facilitare la comunicazione all'interno del gruppo su tematiche

	dell'adolescenza. Fornire strumenti metodologici per la promozione della salute, relative alle risorse del territorio. Offrire un servizio di consulenza psicologica individuale e di gruppo.
2	EDUCAZIONE STRADALE: Fornire ai giovani le competenze necessarie per una corretta guida e le conoscenze capillari delle normative stradali.
3	INFORMATICA – PAGINE WEB: Aggiornare costantemente il sito della scuola con particolare riguardo alle attività svolte o in programma e ai servizi disponibili per gli utenti. Si può scaricare dal sito il POF, il regolamento, etc.
4	ANNALI 2009: Diffondere le attività culturali della scuola sia nel territorio che presso le famiglie, incrementando la conoscenza della cultura umanistico letteraria.
5	QUOTIDIANO IN CLASSE: Avvicinare gli studenti al mondo della notizia e delle nuove tecnologie dell'informazione; sviluppare l'abilità di comunicazione e la personalità degli alunni; sviluppare il concetto che il giornale è mezzo di informazione e comunicazione
6	ALBO SCUOLA: Tale progetto prevede l'esercizio di lettura, interpretazione, decodifica del linguaggio giornalistico e mette i ragazzi a contatto con le problematiche vive della nostra attualità per poi indirizzarli ad un tipo di scrittura creativa ed autonoma.
7	ORIENTAMENTO SCUOLA MEDIA: Favorire una scelta consapevole del Liceo Classico da parte di un alunno e, di conseguenza, evitare problemi di dispersione scolastica e di diminuzione delle nuove iscrizioni.
8	INCONTRO CON L'AUTORE (Ginnasio e Liceo): Avvicinare i giovani al mondo della letteratura attraverso la lettura integrale del testo. Sviluppare la capacità di analizzare e di interpretare un testo narrativo e poetico. Stimolare la capacità critica e di riflessione
9	GIORNATA DELL'ARTE: Dare spazio alla creatività studentesca, attraverso l'esibizione di gruppi musicali composti da studenti. Costituire un momento importantissimo di socializzazione.
10	SCUOLA TEATRO – BENI CULTURALI: Continuando l'attività iniziata nel 1999/2000 verranno messi in scena testi antichi.
11	ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE 11 A - PATTINAGGIO: Acquisire tecniche motorie specifiche del pattinaggio, l'avviamento allo hockey e l'affinamento delle tecniche motorie di base. 11 B – GRUPPO SPORTIVO: Acquisire i concetti generali delle discipline sportive praticate; comprendere e usare linguaggi specifici della disciplina sportiva e dei regolamenti. 11 C – PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE: Partecipare a gare sportive, bandite dai vari enti locali. 11 D – GIORNALINO EDUCAZIONE FISICA: Far conoscere risultati riportati nelle varie attività sportive svolte dagli alunni della scuola sia nel territorio che presso le famiglie.
12	BIBLIOTECA D' ISTITUTO: Favorire l'apertura delle due biblioteche e consigliare gli alunni su testi per letture e ricerche
13	DIFFUSIONE POF: Stampa del Piano Offerta Formativa e del Regolamento d'Istituto per una capillare diffusione tra studenti e genitori.
14	ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: Favorire una scelta consapevole della Facoltà Universitaria attraverso somministrazione di test, interventi in classe relativi all'Università dopo la riforma ed analisi del mercato del lavoro, colloqui individuali e compilazione di un profilo di orientamento per ogni alunno della classe terminale.
15	IDER : Favorire il recupero delle abilità nelle varie discipline con interventi per gli alunni con debito e con insufficienze dopo gli scrutini quadrimestrali e finali o precedentemente con sportello didattico per gli alunni delle classi liceali.
16	PROGETTO CINEMA: Abituare il giovane ad una cultura dell'immagine, a saper esaminare lo specifico del linguaggio filmico in sintonia anche con lo studio della lingua italiana.
17	PROGETTO CONTACT-LINGUA INGLESE: Potenziare l'aspetto strutturalmente comunicativo della lingua inglese.
18	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO: Far partecipare i docenti ed il personale ata a specifici corsi di aggiornamento.
19	POLITICA ED ECONOMIA: Riflessione su questi grandi temi come possono apparire dalla lettura dei giornali.
20	ATTIVITA' AGGIORNATIVE PERSONALE A.T.A. : Attività che saranno svolte dal personale ATA in aggiunta a quelle previste dal proprio profilo ed effettuate come intensificazione del lavoro in relazione alla realizzazione del POF.
21	INIZIATIVE DECRETO 626/1994: Tutte le iniziative relative alla sicurezza che interessino tutti gli alunni e tutto il personale.
22	PROVINCIA DI ROMA: Piccola manutenzione dell'istituto con gli appositi fondi forniti dalla Provincia di Roma.
23	GIORNALINO D'ISTITUTO: Stampa di un giornalino direttamente gestito dagli alunni.
24	TORNEI EXTRASCOLASTICI: Favorire una sana competizione in varie discipline sportive.
25	PROGETTO SOLIDARIETA': Favorire il volontariato degli alunni nelle varie associazioni tiburtine.

P.S. Come si noterà nell'anno scolastico in corso risultano assenti i progetti relativi a Ginnasio a teatro, stage di scii, viaggi d'istruzione e visite guidate. Si informa che con un ordine del giorno del collegio docenti del 28 ottobre 2008 votato a maggioranza è stato deliberato, così come in molti altri istituti d'Italia, il ".....blocco dei viaggi d'istruzione e delle visite didattiche giornaliere, in vista di un prossimo blocco di tutto il lavoro aggiuntivo sommerso abitualmente svolto da tutti i docenti senza riconoscimenti né economici né morali. Tale decisione verrà verbalizzata nei prossimi consigli di classe....."

16. INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI E INTEGRATIVI

Per migliorare la qualità del servizio formativo e per il consolidamento e/o recupero delle abilità sono previsti vari interventi in base alla nuova normativa vigente (vedi norme ministeriali) e secondo le delibere del Collegio Docenti (vedi sopra, Progetto n. 15)

17. CREDITO SCOLASTICO

Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per rendere gli Esami di Stato più obiettivi ed efficaci nel valutare l'andamento complessivo della carriera scolastica di ogni alunno; serve ad evitare episodi di valutazioni finali contraddittorie con l'andamento della carriera scolastica e con l'impegno dimostrato. Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce - per un quarto (prima era un quinto) secondo la recente legge relativa all'Esame di Stato (25 punti) - a determinare il punteggio finale complessivo dell'Esame di Stato.

Ciascun alunno può conseguire infatti un credito scolastico, risultante dalla somma dei punti che anno per anno saranno assegnati dal consiglio di classe durante gli scrutini finali, in base alla media dei voti e a determinati parametri stabiliti dal Ministero dell'Istruzione.

Come già anticipato, la nuova e relativamente recente legge sull'Esame di Stato (n. 1 dell'11 Gennaio 2007) ha previsto modifiche anche in materia di credito scolastico. Queste modifiche interessano, dal presente anno scolastico, tutti gli studenti che frequentano il triennio conclusivo del corso di studi.

La nuova legge, per valorizzare la carriera scolastica dello studente, ha ripartito in modo diverso, rispetto al passato, il punteggio tra prove d'esame e credito scolastico :

- credito scolastico = 25 punti anziché 20
- prove d'esame = 75 punti anziché 80

A completare il quadro normativo è poi stato emanato il D.M. n. 42 del 22 Maggio 2007 (vedi oltre) che ha introdotto nuove tabelle rivedendo la distribuzione dei punteggi nei tre anni.

I 5 punti di maggiorazione del credito scolastico, tolti a quelli attribuiti al colloquio d'Esame, che passa da 35 a 30, sono stati distribuiti negli ultimi tre anni del percorso scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello scrutinio finale. Un maggiore aumento di punti è stato attribuito alla fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10 al fine di premiare il merito e in particolare l'eccellenza del percorso scolastico.

Altro aspetto significativo è che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, **ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei"**.

Perciò la normativa attuale sull'esame di stato prevede il seguente punteggio:

Prima prova scritta	massimo 15 punti	per la prova sufficiente non può venire attribuito un punteggio inferiore a 10.
Seconda prova scritta	massimo 15 punti	idem
Terza prova scritta	massimo 15 punti	idem
Colloquio	massimo 30 punti	In attesa di precisazioni ministeriali pensiamo che al colloquio giudicato sufficiente non possano essere attribuiti meno di 18 punti.
TOTALE PROVE	massimo 75 punti	
Credito scolastico	massimo 25 punti	
VOTAZIONE FINALE PER L'ESAME DI STATO	massimo 100 punti. E' prevista la lode per coloro che non usufruiscono del bonus.	La soglia minima di sufficienza è di 60 punti

Precedentemente la Commissione poteva assegnare un bonus fino a 5 punti, fermo restando il limite massimo di 100 punti, ai candidati che avessero conseguito almeno 15 punti di credito scolastico e un risultato complessivo nelle prove d'esame (scritto ed orale) pari almeno a 70 punti. Ora, con la tabella modificata, la norma è rimasta la medesima, pur se è diminuito il punteggio per il totale delle prove (75 rispetto ad 80) ed aumentato il credito totale massimo nei tre anni (25 rispetto a 20). La soluzione più logica sarebbe, per ottenere il bonus, 20 punti di credito e 65 nel totale delle prove. Questa la norma sulla lode: "A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione" (art. 3, comma 6 della legge 11 gennaio 2007, n. 1)

Come si acquisisce il credito scolastico?

Premesso che il punteggio che si può ottenere varia a secondo la classe frequentata, riporto, per comodità, la media dei voti con la **banda di oscillazione** per le ultime tre classi (le sole nelle quali viene considerato il credito scolastico).

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 10	6-8	6-8	7-9

Ecco perciò ora la legge per i nuovi esami di stato che entra a pieno regime proprio in quest'anno scolastico:

Legge 11 gennaio 2007, n.1

"Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 2007

Art. 1.

(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2. - *(Ammissione)*. - 1. All'esame di Stato sono ammessi: *a)* gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; *b)* alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera *a)*, gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera *b)*, che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.

4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere

autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Art. 3. - *(Contenuto ed esito dell'esame)*. - 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

5. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4. - *(Commissione e sede di esame)* - 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

3. Il presidente è nominato,OMISSIS.....

Art. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza).

.....OMISSIS.....

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).

1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.

3. Sono abrogati:

a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
 4. All'onere derivante dalla presente legge...*OMISSIS*.....
 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ulteriori disposizioni da tener presente:

1) Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007

Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;.....*omissis*.....
 Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione del punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1988 e previste dall'art. 11 del medesimo DPR n. 323;

Decreta

Art. 1

Attribuzione del credito scolastico

1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.
3. **A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".**
4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

Art. 2

Recupero dei debiti formativi

1. Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo le modalità definite nel successivo art. 3.
2. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3

Modalità di recupero dei debiti formativi

1. Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
2. Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008.
4. Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel I. terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.
5. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
6. Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico programmano criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, definendo altresì modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine all'andamento e agli esiti delle attività di recupero.

7. Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o laboratoriale, può avvenire anche all'interno di "laboratori didattici" attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali.
8. Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe, in sede di programmazione educativa e didattica, predispongono attività di sostegno da svolgersi nel corso dello stesso anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più discipline.
9. I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di recupero, procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati saldati. Di tale accertamento è data idonea e tempestiva informazione sia agli alunni che alle famiglie.

Art. 4

Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi

1. Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata anche un'articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dai singoli alunni.
2. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa, possono attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato.
3. Le istituzioni scolastiche possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero, che prevedano collaborazioni esterne, al fine di garantire nelle scelte la centralità dei bisogni formativi dello studente.

Art. 5

Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
2. I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero sono definiti in sede di contrattazione di istituto.

IL MINISTRO

Fioroni

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 10	6-8	6-8	7-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno. Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

TABELLA B

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni

Esami di idoneità

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 10$	6-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA C

(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni Prove preliminari

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 10$	6-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

2) Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1,*omissis*.....

Visto il Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Considerato che la valutazione ha l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del Paese; Preso atto che le attuali modalità di recupero dei debiti formativi non assicurano una

adeguata risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti durante il loro percorso scolastico;

Considerato opportuno che il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell'anno scolastico in cui questi sono stati contratti affinché, oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del

piano dell'offerta formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica dell'anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno dell'indirizzo seguito;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una più efficace applicazione del vigente istituto giuridico dei debiti formativi, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di regolazione del saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data certa; Ritenuto di dovere quindi procedere ad una interpretazione della normativa vigente,

funzionale a tale più efficace applicazione; Visto il parere del C.N.P.I., espresso nell'adunanza plenaria del 21/09/07:

DECRETA:

Art. 1

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa. Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.

Art. 2

Gli studenti di cui all'articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.

Art. 3

Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata, - anche nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13.06.2006 - una articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni. Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l'utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente. In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. Il Dirigente scolastico è tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative degli Organi Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

Art. 4

Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.

Art. 5

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche. Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente..

Art. 6

A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe

successiva. Art 7

Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

Art. 8

Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007.

A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

Art. 9

Il piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalità di recupero e di verifica dell'avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con Ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione. Le relative modifiche del piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2007/2008 sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie.

Art. 10

.....*OMISSIS*.....

Art. 11

.....*OMISSIS*.....

IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni

1

3) Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007

Visto il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653,*omissis*.....

Visto il Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico:

ORDINA

Articolo 1

Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado

1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.

Articolo 2

Attività di recupero

1. Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.
2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto.

3. Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di sostegno programmate, dandone altresì periodicamente notizia alle famiglie.
5. Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti.
6. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell'ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all'articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.
7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 4 e dal comma 3 dell'art. 7. Al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l'avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie.
8. Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.
9. Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l'attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo.
10. Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell'ambito della medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere raguardi di eccellenza.
11. Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (c.d. "sportello"). I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfettario.
12. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso la utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l'esclusione di Enti "profit", in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.

Articolo 3

Programmazione delle attività

1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.
2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia.
3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti.
4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di sostegno e di recupero, può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attività. Per dette attività il relativo compenso è stabilito dalla contrattazione d'istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del CCNL del 24 luglio 2003.
5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 4

Scrutini intermedi e relativi adempimenti

1. Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
2. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell'offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.
3. L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie.

Articolo 5

Verifiche intermedie

1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell'anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.
2. I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma precedente, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al

completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.

Articolo 6

Scrutinio finale

1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

Articolo 7

Interventi successivi allo scrutinio finale

1. In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della "sospensione del giudizio".
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.
3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.
4. In materia di organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono per quanto compatibili, le disposizioni impartite all'art. 2.

Articolo 8

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzo/ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

Articolo 9

Studenti dell'ultimo anno

1. Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi – relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1 – le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima Legge n. 1/2007.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

Articolo 10

Utilizzazione del personale

1. In relazione a quanto previsto all'articolo 3, il dirigente scolastico procede alla utilizzazione del personale docente nelle attività aggiuntive che si sono venute a determinare.
2. Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all'interno del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali interventi non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al DM 47/06.
3. Nelle attività di sostegno e recupero in primo luogo docenti dell'istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e/o a soggetti esterni, con l'esclusione di Enti "profit", individuati secondi criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d'istituto.

4. Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa di istituto.
5. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
6. Le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalle scuole saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio i cui esiti consentiranno di introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole medesime.

Articolo 11

Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività di sostegno e recupero sono utilizzate le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, incrementate delle ulteriori risorse che, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, come pure le risorse che, nell'ambito di quelle previste dalla Legge finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema scolastico, sono specificamente destinate allo scopo.

2. Le istituzioni scolastiche situate nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza potranno avvalersi anche delle risorse previste per i Programmi Operativi Nazionali (PON).

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le predette disposizioni valgono a decorrere dall'anno scolastico 2007/08. Per i debiti contratti in precedenza si applica la pregressa normativa sul "saldo" degli stessi e resta comunque vincolante per le istituzioni scolastiche l'obbligo di realizzare iniziative di recupero, anche attraverso una riorganizzazione dell'attività didattica ordinaria.

Alla luce di quanto sopra, nella nostra scuola sono stati svolti corsi di recupero per alunni con debito (dopo lo scrutinio di giugno 2007) nei mesi di ottobre e novembre 2007. L'esito delle prove è stato inviato in maniera nominativa a tutti i genitori con lettera del dirigente scolastico. Per i debiti non ancora superati sono state svolte ulteriori prove nel corso dell'anno scolastico, mentre per gli alunni con insufficienze nel primo quadrimestre (scrutinio di febbraio 2008) i singoli Consigli di classe hanno organizzato appositi corsi di recupero per aree disciplinari. Altri corsi sono stati organizzati dopo gli scrutini del secondo quadrimestre (giugno 2008) in modo di arrivare a settembre, in sede di recupero debito, all'eliminazione della "sospensione del giudizio" di ammissione alla classe successiva" (vedi art. 7 dell'O.M. 92 del 5 novembre 2007, riportata sopra). Anche quest'anno scolastico 2008/2009 la scuola si attiverà con corsi di recupero e sportello didattico (vedi progetto n. 15 del Piano offerta formativa).

18. L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

a. Ruolo e funzione del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria della scuola nel perseguimento dell'obiettivo della qualità e dell'efficienza dei servizi scolastici. Assume le decisioni volte a promuovere e realizzare il Piano dell'offerta formativa sia sotto il profilo didattico - pedagogico sia sotto quello organizzativo e finanziario. E' il garante dell'imparzialità ed equità dell'erogazione del servizio scolastico e del rispetto del Patto educativo di corresponsabilità.

b. L'ufficio del Dirigente Scolastico

L'ufficio del Dirigente Scolastico è situato nel primo piano della sede centrale dell'Istituto e riceve tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 10,30 ma, in genere, il Dirigente Scolastico, se disponibile, riceve in tutti gli altri momenti della giornata. Collaborano con il Dirigente Scolastico due collaboratori, nominati dallo stesso Dirigente. Ad uno dei due collaboratori il Preside affida la funzione di Collaboratore Vicario.

A ciascuno dei collaboratori vengono affidati compiti di gestione e verifica delle varie attività dell'Istituto

c. Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti si riunisce, di regola, per elaborare il piano dell'offerta formativa, le attività di orientamento e di formazione, per verificare la programmazione e organizzare i corsi di recupero e sostegno, per procedere all'adozione dei libri di testo, per valutare l'attività didattica ed educativa dell'Istituto. Per rendere più efficace il proprio lavoro, il Collegio dei docenti si articola in commissioni di lavoro con il compito di formulare proposte e progetti nei vari ambiti.

La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei Docenti, delinea i percorsi formativi sulla base dei quali, successivamente, ciascun consiglio di classe effettuerà la propria programmazione didattica.

Inoltre i Docenti, suddivisi per discipline di insegnamento e per aree, progettano le attività da svolgere durante l'anno.

d. Consigli di classe

I consigli di classe si riuniscono durante l'anno:

- per procedere, sulla base di quanto programmato collegialmente, alla definizione degli obiettivi della area affettiva (comportamento, rispetto dei tempi dei compiti assegnati, partecipazione e impegno) e della area cognitiva (conoscenze, abilità, capacità)
- per verificare ed eventualmente modificare la programmazione
- per la partecipazione a progetti di Istituto
- per compilare le schede di informazione alla famiglia
- per la programmazione e la preparazione dei corsi di recupero
- per le proposte di adozione dei libri di testo

I consigli di classe si riuniscono inoltre per due volte per procedere agli scrutini del primo e del secondo quadrimestre, rispettivamente entro gennaio-primi giorni di febbraio e nel mese di giugno.

All'interno del consiglio di classe vengono, inoltre, stabilite delle regole al fine di evitare l'accumularsi di un eccessivo carico di lavoro. Le regole vengono comunicate alla classe. Ciascun docente si attiene a quanto stabilito dal consiglio di classe.

Insegnanti anno scolastico 2008/09

sezione	classe	materia	docente titolare	sezione	classe	materia	docente
A	IV	latino e greco	CAPASSO	A	IV	inglese	PARMEGIANI
		italiano storia geog.	PREZIOSI			educazione fisica	CERQUATTI
		matematica	MANNUCCI			religione	MICOZZI

A	V	latino e greco	MONTANARI	A	V	inglese	PARMEGIANI
		italiano storia geog.	ELETTI			educazione fisica	CERQUATTI

		matematica	AGOSTINI			religione	MICOZZI
A	I	italiano latino greco matematica scienze inglese	SCARDALA TERCHI PANFILI DI LORENZO E. PARMEGIANI	A	I	storia e filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	DI LORENZO S. MICOZZI CERQUATTI CERSOSIMO
A	II	Italiano latino greco matematica fisica scienze inglese	SCARDALA TERCHI MANNUCCI DI LORENZO E. PARMIGIANI	A	II	storia filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	CONTI MICOZZI BORGIA CERSOSIMO
A	III	italiano latino greco matematica e fisica scienze storia e filosofia	SCARDALA TERCHI AGOSTINI DI LORENZO E. DI LORENZO S.	A	III	inglese religione educazione fisica storia dell'arte	PARMEGIANI MICOZZI CERQUATTI CERSOSIMO
B	IV	latino e greco italiano storia geog. matematica	ZUCCARI MONTANARI DI FLORIO	B	IV	inglese religione educazione fisica	PELLEGRINI MICOZZI PISAPIA
B	V	latino e greco italiano storia geog. matematica	FABI PELUSO DI FLORIO	B	V	inglese educazione fisica religione	PELLEGRINI BORGIA MICOZZI
B	I	italiano e latino greco matematica scienze inglese	CELLI MARCHIONNE PANFILI DI LORENZO E. PELLEGRINI	B	I	storia e filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	BIANCO DE LUCA BORGIA CERSOSIMO
B	II	italiano latino greco matematica fisica scienze	BASTIANELLI MARCHIONNE PANFILI AGOSTINI DI LORENZO E.	B	II	inglese storia e filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	PELLEGRINI DI LORENZO S. DE LUCA PISAPIA CERSOSIMO
B	III	italiano latino greco matematica e fisica scienze inglese	PACIFICO MARCHIONNE PANFILI DI LORENZO E. PELLEGRINI	B	III	storia e filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	BIANCO DE LUCA BORGIA CERSOSIMO
C	IV PNI	latino e greco italiano storia geog. matematica	LOSITO FABI AGOSTINI	C	IV PNI	inglese educazione fisica religione	GROSSI CERQUATTI DE LUCA
C	V PNI	latino e greco italiano storia geog. matematica	ZUCCARI DE MAIO DE SANTIS	C	V PNI	inglese educazione fisica religione	GROSSI CERQUATTI DE LUCA
C	I PNI	italiano latino greco	CIPOLLARI DI LORENZO L.	C	I PNI	storia e filosofia religione	CONTI DE LUCA

		matematica scienze inglese	DE SANTIS SCOLLO GROSSI			educazione fisica storia dell'arte	CERQUATTI CERSOSIMO
C	II PNI	italiano latino greco matematica e fisica scienze inglese	CELLI DI LORENZO L. DE SANTIS SCOLLO GROSSI	C	II PNI	storia e filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	MARZIALE DE LUCA CERQUATTI CERSOSIMO
C	III	italiano latino e greco matematica fisica scienze inglese	CIPOLLARI DI LORENZO L. DE SANTIS SCOLLO GROSSI	C	III	storia e filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	MARZIALE DE LUCA CERQUATTI CERSOSIMO
D	IV	latino e greco italiano storia geog. matematica	ELETTI FORCONI MANNUCCI	D	IV	inglese educazione fisica religione	RICCI PISAPIA DE LUCA
D	V	latino e greco italiano storia geog. matematica	DI MARCO CAPASSO MANNUCCI	D	V	inglese educazione fisica religione	RICCI PISAPIA DE LUCA
D	III	italiano latino greco matematica e fisica scienze inglese	CELLI OLIVERIO MANNUCCI SCOLLO RICCI	D	III	storia e filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	CONTI DE LUCA PISAPIA CERSOSIMO
E	IV	latino e greco italiano storia geog. matematica	PELUSO DI MARCO DI FLORIO	E	IV	inglese educazione fisica religione	RICCI BORGIA DE LUCA
E	V	latino e greco italiano storia geog. matematica	FORCONI LOSITO AGOSTINI	E	V	inglese religione educazione fisica	GROSSI DE LUCA BORGIA
E	I	italiano e latino greco matematica scienze inglese	PACIFICO OLIVERIO DI FLORIO SCOLLO PELLEGRINI	E	I	storia e filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	BENEDETTI DE LUCA BORGIA CERSOSIMO
E	II	italiano latino greco matematica e fisica scienze inglese	CIPOLLARI OLIVERIO DI FLORIO SCOLLO RICCI	E	II	storia e filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	BENEDETTI DE LUCA BORGIA CERSOSIMO
E	III	italiano e latino greco matematica fisica scienze inglese	BASTIANELLI ZUCCARI DI FLORIO VICHI PARMEGIANI	E	III	storia e filosofia religione educazione fisica storia dell'arte	BENEDETTI DE LUCA BORGIA CERSOSIMO

F	V	latino e greco	PREZIOSI	F	IV	inglese	RICCI
		italiano storia geog.	DE MAIO			educazione fisica	PISAPIA
		matematica	PANFILI			religione	DE LUCA

F	I	italiano	PACIFICO	F	V	inglese	PELLEGRINI
		latino greco	MARCHIONNE			educazione fisica	PISAPIA
		matematica	PANFILI			religione	DE LUCA
		storia filosofia	MARZIALE			storia dell'arte	CERSOSIMO
		Scienze	VICHI				

COORDINATORI E SEGRETARI ANNO SCOLASTICO 2008/09

Classe	Coordinatore	segretario	Classe	Coordinatore	segretario
IV A	Capasso I.	Preziosi A.	III A	Terchi Nocentini M. R.	Agostini F.
V A	Montanari S.	Eletti P.	I B	Celli M. R.	Bianco T.
IV B	Zuccari L.	Montanari S.	II B	Bastianelli A.M.	Panfili L.
V B	Fabi F.	Peluso L.	III B	Marchionne T.	Di Lorenzo E.
IV C	Losito M.	Fabi F.	I C	Cipollari L.	Conti D.
V C	De Maio E.	Zuccari L.	II C	Di Lorenzo L.	Grossi L.
IV D	Eletti P.	Forconi M.	III C	De Santis A.	Scollo S.
V D	Di Marco L.	Capasso I.	III D	Oliverio D.	Mannucci P.
IV E	Peluso L.	Di Marco L.	I E	Pacifico G.	Di Florio P.
V E	Forconi M.	Losito M.	II E	Benedetti R.	Ricci G.
V F	Preziosi A.	De Maio E.	III E	Bastianelli A.M.	Vichi G.
I A	Di Lorenzo S.	Parmigiani L.	I F	Marziale M. G.	De Luca R.
II A	Scardala A.	Micozzi F.			

Liceo Ginnasio Statale "Amedeo di Savoia" Tivoli

Comunico l'orario settimanale di ricevimento degli insegnanti (**inizio 15 ottobre 2008-termina 12 maggio 2009**). Informo che un ricevimento pomeridiano si terrà in data **giovedì 11 dicembre 2008** ed uno **giovedì 2 aprile 2009**. Il primo pagellino per gli alunni con insufficienze arriverà a fine novembre 2008; a fine gennaio 2009 la pagella del 1° Quadrimestre per tutti gli alunni; a fine marzo 2009 il secondo pagellino per gli alunni con insufficienze; a giugno 2009 l'esito finale.

Il dirigente scolastico
firmato prof. Roberto Borgia

Tivoli, li 7 ottobre 2008 Circolare alunni n. 11

COGNOME E NOME	GIORNO	ORARIO	SEDE
AGOSTINI FRANCESCA	Venerdì	10,20-11,20	Centrale
BASTIANELLI ANNA MARIA	Venerdì	11,20-12,10	Succursale
BENEDETTI ROBERTO	Venerdì	11,20-12,10	Centrale
BIANCO TERESA	Giovedì	10,20-11,20	Succursale
BORGIA ALESSANDRA	Mercoledì	8,20-9,20	Centrale
CAPASSO IOLE	Lunedì	9,20-10,20	Centrale
CELLI MARIA ROSARIA	Sabato	10,20-11,10	Centrale
CERQUATTI ERNESTA	Lunedì	9,20-10,20	Centrale
CERSOSIMO CARMELA	Venerdì	11,20-12,10	Centrale
CIPOLLARI LAURA	Lunedì	11,20-12,20	Centrale
CONTI DONATELLA	Martedì	9,20-10,20	Centrale
DE LUCA RITA	Lunedì	9,20-10,20	Centrale
DE MAIO ELVIRA	Lunedì	9,20-10,20	Centrale
DE SANTIS ALFREDO	Giovedì	9,20-10,20	Centrale
DI FLORIO PAOLA	Venerdì	10,20-11,20	Succursale
DI LORENZO ESMERALDA	Sabato	9,20-10,20	Succursale
DI LORENZO LAURA	Lunedì	11,20-12,20	Centrale
DI LORENZO SILVANA	Martedì	10,20-11,20	Centrale
DI MARCO LILIANA	Venerdì	9,20-10,20	Succursale

ELETTI PIERANGELA	Venerdì	11,20-12,10	Succursale
FABI FRANCESCA	Mercoledì	10,20-11,20	Succursale
FORCONI MASSIMO	Giovedì	10,20-11,20	Succursale
GROSSI LUISA	Martedì	11,20-12,10	Centrale
LOSITO MARIA	Lunedì	9,20-10,20	Centrale
MANNUCCI PATRIZIA	Martedì	9,20-10,20	Centrale
MARCHIONNE TELEMACO	Martedì	12,10-13,00	Succursale
MARZIALE MARIA GRAZIA	Giovedì	10,20-11,10	Centrale
MICOZZI FABRIZIO	Sabato	9,20-10,20	Centrale
MONTANARI STEFANIA	Mercoledì	12,20-13,20	Centrale
OLIVERIO DANIELA	Giovedì	11,20-12,20	Centrale
PACIFICO GIULIO	Venerdì	9,20-10,20	Centrale
PANFILI LAURA	Martedì	9,20-10,20	Centrale
PARMEGIANI LORELLA	Martedì	11,20-12,10	Centrale
PELLEGRINI LORETTA	Giovedì	9,20-10,20	Succursale
PELUSO LUCIA	Venerdì	10,20-11,20	Succursale
PISAPIA ANTONIO	Martedì	12,10-13,00	Centrale
PREZIOSI ANGELA	Martedì	11,20-12,10	Centrale
RICCI GIOVANNA	Martedì	11,20-12,10	Centrale
SCARDALA ALFREDO	Venerdì	9,20-10,20	Centrale
SCOLLO SERGIO	Mercoledì	10,20-11,20	Centrale
VICHI GIADA	Sabato	10,00-10,20	Centrale
TERCHI NOCENTINI M. R.	Venerdì	11,20-12,10	Centrale
ZUCCARI LUCIANA	Mercoledì	9,20-10,20	Succursale

e. Consiglio di Istituto

È l'organo che realizza all'interno dell'Istituto la gestione della scuola ed è formato da rappresentanze elette del personale docente e non docente, dei genitori, degli alunni e dal Dirigente scolastico (membro di diritto). Esso delibera

- il Regolamento di Istituto, il Piano dell'offerta formativa ed il Patto educativo di corresponsabilità.
- l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico - scientifiche e dei sussidi didattici, nonché l'acquisto di materiali di consumo
- il calendario scolastico
- i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, inter ed extra - scolastiche
- i contatti con le altre scuole o Istituti per la realizzazione di scambi o di collaborazioni
- la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
- le forme e le modalità di svolgimento di iniziative assistenziali

f. Regolamento di istituto

Il Consiglio di Istituto ha approvato un regolamento per il buon funzionamento della scuola: esso consta di articoli, è affisso agli albi della scuola. Al Regolamento è allegato lo Statuto delle studentesse e degli studenti composto da 5 articoli. Tale regolamento può essere naturalmente modificato e le modifiche notificate immediatamente.

Modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee di Istituto

L'assemblea può essere convocata previa richiesta al Dirigente Scolastico, da parte dei rappresentanti d'Istituto contenente l'ordine del giorno e sottoscritta da almeno il 10% degli alunni.

Nel momento dell'assemblea plenaria verranno registrate le presenze degli alunni firmatari della richiesta al fine di richiamarli al principio di assunzione di responsabilità che l'apposizione della firma comporta.

REGOLAMENTO INTERNO

PREMESSA

La vita scolastica e le connesse attività extrascolastiche sono regolate dalle leggi e dai regolamenti in vigore in materia di funzionamento dei pubblici istituti di istruzione.

Nell'ambito di dette leggi e regolamenti generali e particolari, compreso lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria del 29-5-98, il presente regolamento interno, elaborato ai sensi dell' art. 6 comma secondo, lettera a, del D.P.R. 31-5-74 n.416 e leggi successive, stabilisce norme che specificatamente riguardano il funzionamento dell'istituto sopra citato garantendo lo sviluppo della vita democratica e la partecipazione alla gestione scolastica delle componenti che interagiscono nell'istituto stesso.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione degli organi deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera ai singoli membri dell'organo Collegiale mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo Collegiale.

Per la convocazione dei docenti è sufficiente scrivere l'avviso su apposito registro. In casi eccezionali e per questioni che richiedono un immediato esame, la convocazione è possibile 24 ore prima se necessario anche con fonogramma, ove il Dirigente Scolastico, il Presidente, la Giunta Esecutiva ne ravvisino la necessità, o almeno la maggioranza dei membri dell'organo Collegiale convocato ne facciano motivata richiesta precisando l'oggetto della riunione. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo Collegiale.

Eventuali argomenti non previsti nell'avviso di convocazione potranno essere discussi con il solo consenso di tutti i membri dell'organo Collegiale.

Di ogni seduta dell'organo Collegiale viene redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, su apposito registro a pagine numerate.

ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti da cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascun organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma, si considerano anche le competenze in materia definita, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo Collegiale.

ART. 4 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Dirigente Scolastico; comunque almeno una volta ogni due mesi.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Per la programmazione ed il coordinamento dell'attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3.

ART. 7 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

ART. 8 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti la votazione si deve ripetere fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi. Le riunioni del consiglio d'istituto sono presiedute dal Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, presiede la riunione il vicepresidente o il consigliere più anziano della componente genitori. Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro della componente docente e suo compito precipuo è la diligente compilazione del verbale della seduta e la predisposizione delle delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal segretario, anche dal presidente.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero dalla maggioranza del Consiglio stesso.

ART. 10 - RELAZIONE ANNUALE

La relazione annuale del Consiglio di Istituto al Provveditore agli Studi e al consiglio scolastico provinciale prevista dall'art.6, ultimo comma, del D.P.R. 31-5-74, n. 416, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell' insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio d'istituto e dal Presidente della Giunta esecutiva, è inviata al Provveditore e al Consiglio scolastico provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal Dirigente Scolastico.

ART. 11 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31-5-74 n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

Il verbale del Consiglio di Istituto è redatto dal segretario e firmato sia dal segretario che dal Presidente nei tempi dovuti che possano consentire il rispetto delle norme di affissione all'albo sotto indicate. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa seduta del consiglio e la copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Nel caso di adunanza non validamente costituita, per mancanza del prescritto numero legale, viene pubblicata all'albo dell'istituto la copia del verbale di riunione della seduta in questione contenente i nomi dei consiglieri presenti e quelli di assenti.

È fatta salva ogni altra disposizione legislativa o ministeriale in ordine alla pubblicità degli atti o delle sedute del Consiglio d'Istituto.

ART. 12 - PREROGATIVE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

I membri del Consiglio d'Istituto possono rivolgersi, nelle ore di ufficio, al personale di segreteria o alla presidenza per avere informazioni o per consultare circolari o atti ufficiali delle autorità scolastiche concernenti materie di competenza del Consiglio stesso. I medesimi, nelle ore di ufficio, possono consultare il registro dei verbali delle sedute consiliari e tutti gli scritti preparatori, e possono anche ottenere a proprie spese copia fotostatica delle pagine di loro interesse. La possibilità di ottenere fotocopie, come sopra, è concessa a chiunque ne faccia richiesta, purché faccia parte di una delle componenti dell'istituto, fatto salvo, logicamente, quanto disposto dal quarto comma del precedente art. 11.

I consiglieri rappresentanti dei genitori, dei docenti e dei non docenti possono infine partecipare, con diritto di parola, alle assemblee generali degli studenti di cui al successivo art. 23, sempre che la presidenza dell'assemblea di volta in volta, in tutto o in parte ciò non escluda.

ART. 13 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. Alle sedute possono assistere solo gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio.

Il pubblico è ammesso soltanto nello spazio riservato e deve assistere ai lavori senza interferire in alcun modo. Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e l'ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

ART. 14 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE FORZE SOCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO ED ESPERTI DI PROBLEMI ATTINENTI ALLA VITA SCOLASTICA

Il Presidente del Consiglio di Istituto su richiesta della Giunta o della maggioranza del Consiglio stesso, inviterà ad intervenire alle sedute del Consiglio, i rappresentanti degli Enti locali, delle forze sociali operanti nel territorio, ed esperti di problemi attinenti alla vita scolastica. Gli invitati predetti non hanno voto deliberativo sulle materie in discussione.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LE VALUTAZIONI DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2 per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. n. 417;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31-5-74 n.417;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

•ART.16 - RUOLO DEL DIRIGENTE SCOL. NELL'AMBITO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

•Il Dirigente Scolastico svolge i compiti della funzione direttiva elencati nell'art. 3 del D.P.R 417/74 ed ha la rappresentanza legale dell'istituto.

•In particolare, per quanto riguarda il funzionamento degli organi collegiali, egli - nella qualità di membro di diritto del consiglio di Istituto e di Presidente dei restanti organi collegiali - assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività didattico-disciplinari e delle diverse altre attività interne ed esterne nell'istituto, assicura una gestione unitaria delle varie e composte istituzioni scolastiche, garantisce inoltre un comportamento conforme alle leggi e ai regolamenti in vigore delle istituzioni stesse.

ART. 17 - PARTECIPAZIONE DEGLI OBBLIGATI AGLI ORGANI COLLEGIALI

La partecipazione attiva e costante agli organi collegiali di cui al presente regolamento scolastico interno costituisce un diritto-dovere di quanti vi sono direttamente obbligati.

E' più che mai necessaria e richiesta la collaborazione disinteressata, interna ed esterna, delle componenti scolastiche elettive e di diritto per realizzare nella più ampia forma partecipativa e democratica i fini della prevista comunità scolastica operante .

Le rare ed eventuali assenze vanno comunque giustificate al presidente dell'organo di appartenenza, il quale, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, trarrà le debite conseguenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI, E DELLE PALESTRE

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:

- 1) l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche - nei limiti del possibile - nelle ore pomeridiane;
- 2) le modalità agevoli di accesso al prestito e alla consultazione.
- 3) la partecipazione in via consultiva degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquistare.

Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal Consiglio di Istituto in modo da facilitare l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente.

Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali. Il Dirigente Scolastico può, su designazione del collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca e dei gabinetti scientifici, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.

Il funzionamento della palestra è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurare la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola.

ART. 19 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'orario di lezione. Durante il cambio dell'ora, gli alunni non si riverseranno nei corridoi, ma resteranno in classe. Se qualche alunno ha necessità del bagno chiederà il permesso all'insegnante che entra. L'insegnante aspetterà il cambio del collega. Se ha lezione in altra classe chiederà al bidello di vigilare sugli alunni ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 420/74. Il ritardo dell'insegnante verrà comunicato alla presidenza, che ai sensi delle norme vigenti provvederà alla supplenza nel caso in cui il ritardo dovesse protrarsi oltre i cinque minuti.

Durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, la vigilanza sarà assicurata dagli insegnanti della terza ora che resteranno nelle immediate vicinanze della classe; per quanto riguarda la vigilanza degli alunni nel cortile antistante la sede di Via Tiburto, 44, il collegio fisserà autonomamente un calendario di assistenza tra i colleghi disponibili .

Nel caso in cui l'insegnante dovesse momentaneamente allontanarsi dalla classe, chiederà al collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni. I collaboratori scolastici vigileranno anche sugli alunni che per reale necessità venissero inviati al bagno degli insegnanti durante l'ora di lezione.

Tuttavia l'insegnante farà uscire solo un alunno per volta. Gli alunni che abitualmente chiedono di andare al bagno durante l'ora di lezione, verranno segnalati al Dirigente che provvederà ad avvertire i genitori affinché forniscano alla scuola un certificato medico che accerti particolari bisogni fisiologici.

Nessun alunno, se non autorizzato dalla Presidenza, potrà andare in altra classe durante le lezioni. E' necessario pertanto che i professori non diano permessi in tal senso, tranne che per motivate necessità didattiche o comunque scolastiche.

Si sottolinea l'importanza del Libretto delle giustificazioni che deve essere sempre mantenuto in perfetto ordine senza cancellature o abrasioni. Al momento che un libretto delle giustificazioni termina per mancanza di spazi, verrà consegnato un nuovo Libretto dietro consegna in Segreteria di quello esaurito. Nel caso l'alunno dichiarasse di aver smarrito il Libretto, verrà consegnato un nuovo libretto dietro versamento sul conto corrente della scuola della somma di Euro due. L'inadempienza di quanto sopra sarà oggetto di sanzione disciplinare.

ART. 20 - ORARIO E STRUTTURA DELLE LEZIONI: *(delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 16 settembre 1999)*

L'orario e la struttura delle lezioni derivano dai compiti specifici che l'istituto deve assolvere per attuare pienamente le sue finalità istitutive. Tutte le componenti devono assolvere al proprio compito con presenza attiva ed autodisciplinata. E' impegno personale di chiunque vive nella scuola il rispetto dell'orario di lavoro e di studio.

Il regolare accesso alle aule avviene nel periodo di tempo compreso tra le ore 8.15 e quello della seconda campana, ore 8.20, che stabilisce l'inizio delle lezioni. *(Tale orario è andato in vigore dal 5 novembre 2001 con circolare n. 17 del Dirigente Scolastico)*

I ritardatari entreranno in aula alla seconda ora con il permesso del Dirigente Scolastico, solo se i ritardi sono dovuti ai mezzi di trasporto o a motivi debitamente giustificati. Per il ritardo occorre presentare il Libretto delle giustificazioni debitamente compilato nell'apposito spazio con la firma del genitore o dell'alunno maggiorenne. Nel caso l'alunno sia sprovvisto di Libretto, il Dirigente Scolastico disporrà l'ammissione in classe con apposito stampato, scrivendo su apposito registro conservato in Presidenza nome, cognome, classe e sezione dell'alunno e giorno ed ora di entrata. L'alunno nel giorno successivo dovrà regolarizzare la posizione presentando in Presidenza il libretto con la firma del genitore o sua personale se maggiorenne. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di chiedere la controfirma del genitore anche per gli alunni maggiorenni.

Nel caso di inadempienza, dopo una prima segnalazione all'alunno di regolarizzare la sua posizione, verranno presi provvedimenti disciplinari. Per i ritardi oltre la prima ora la Presidenza disporrà, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale ammissione alle lezioni.

I permessi di uscita anticipata per motivi impreveduti ed urgenti sono concessi solo per l'ultima ora di lezione, con le seguenti modalità:

- per i minorenni previa presenza di un genitore;
- per i maggiorenni con la richiesta scritta e motivata del richiedente. In caso di uscite ripetute la Scuola si riserva la facoltà di avvisare le famiglie.

Per le uscite prima dell'ultima ora di lezione, la Presidenza disporrà, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale possibilità di concedere una deroga.

La ricreazione, per la durata di dieci minuti, deve essere effettuata alla fine della terza ora di lezione sotto il diretto controllo del personale docente in servizio alla terza ora e del personale ausiliario che vigilerà sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

L'uscita anticipata di un'intera classe, per motivi di assenza dell'insegnante, è possibile purché vi sia il consenso preventivo dei genitori. Agli alunni non è consentito uscire dall'aula prima del suono della campana.

Qualora l'insegnante debba momentaneamente assentarsi per giustificati motivi dovrà essere sostituito dal personale ausiliario.

ART. 21 - COLLOQUI CON I FAMILIARI

I genitori possono conferire con i docenti ogni settimana - di mattina - in un'ora che varia secondo il loro orario.

L'elenco delle ore di colloquio è affisso all'albo un mese dopo l'inizio effettivo delle lezioni ed è valido per tutto l'anno scolastico.

Due volte l'anno ha luogo un incontro pomeridiano, cui sono presenti tutti i professori.

ART.22 - ASSENZA DALLE LEZIONI

In caso di assenze, gli alunni dovranno presentare adeguata giustificazione. La giustificazione è lo strumento per motivare l'assenza e riguarda tutti a prescindere dall'età. Per i minorenni, la giustificazione serve alla scuola come garanzia che dell'assenza è consapevole chi esercita la patria potestà. La giustificazione di un giorno di assenza è demandata all'insegnante della prima ora; gli insegnanti delle ore successive sono tenuti a verificare che il registro di classe sia in ordine e quindi al controllo delle presenze.

All'inizio della seconda ora il personale collaboratore scolastico passerà in ogni classe l'elenco degli alunni, sul quale ogni insegnante della seconda ora trascriverà il simbolo "A" per indicare l'assenza ed "R" per indicare l'entrata in ritardo concessa dal Dirigente scolastico. Tutto questo affinché il Dirigente Scolastico stesso possa avere immediatamente il quadro completo dei ritardi e delle assenze ed il personale di Segreteria possa compilare sollecitamente l'apposito stampato da inviare alle famiglie.

Gli eventuali permessi d'uscita anticipata, solo per motivi eccezionali e documentati, debbono essere consegnati al momento dell'ingresso al personale presente in portineria.

Non sono ammesse in ogni caso assenze collettive, che saranno motivo di provvedimenti disciplinari. Per assenze superiori ai cinque giorni dovrà essere consegnato il certificato medico. Anche se l'assenza non è stata causata da malattia (in questo caso il medico dichiarerà che l'allievo sta bene e può frequentare le lezioni). Ogni dieci giorni di assenze anche non consecutive, verrà data comunicazione scritta alle famiglie; così, anche per tutti quei casi che presentino motivo di preoccupazione, in un quadro mensile, saranno avvisate le famiglie a mezzo postale o telefonico.

L'istituto, ritenendo fondamentale la presenza dei genitori come componente essenziale del processo formativo, metterà in opera tutti i mezzi a sua disposizione perché il contatto genitori scuola si verifichi nel modo più fattivo. La comunicazione alle famiglie è estesa a tutti gli allievi di qualsiasi età. La documentazione giustificativa dell'assenza deve essere prodotta il giorno stesso del rientro. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare da soli. Se la giustificazione manca, l'alunno sarà ammesso a scuola, ma verrà scritto sul registro di classe e dovrà necessariamente regolarizzare la sua posizione il giorno successivo.

Il libretto delle giustificazioni una volta terminato va immediatamente richiesto in Segreteria da un genitore se l'alunno è minorenne o dall'alunno stesso, se maggiorenne. Per avere un libretto nuovo occorre restituire quello esaurito, altrimenti dovrà essere versata la somma di Euro 2,00 sul conto corrente postale della scuola. (Delibera n. 54 del Consiglio d'Istituto del 24 settembre 2002)

ART. 23 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE (artt. 42, 43, 44 del D.P.R. 416/1974)

L'assemblea di Istituto può aver luogo, quando si svolge durante le ore di lezione, una volta al mese, nei limiti delle ore di lezione di una giornata. Non è consentito frazionare il numero delle assemblee di Istituto, fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione.

E' opportuno che le assemblee di Istituto, convocate per l'orario inferiore all'intera mattinata, inizino in coincidenza con l'avvio della prima ora di lezione o di quelle successive, si da permettere agli studenti, che non intendano prendervi parte, di entrare a scuola più tardi o di uscire in anticipo.

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento; per esigenze formali appare necessario che il regolamento sia approvato nella prima assemblea dell'anno e sia inviato in visione al Consiglio d'Istituto che ha facoltà di esprimere eventuali richieste e modifiche.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta di 1/10 degli studenti e/o di tutti i rappresentanti delle singole classi.

La data di convocazione e l'O.D.G. dell'assemblea, con eventualmente i nominativi degli esperti esterni chiamati a partecipare, devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico almeno 5 gg. prima dello svolgimento.

Il comitato studentesco che è costituito dai rappresentanti di tutte le classi, dal comitato di gestione e dal presidente dell'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di contestata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Essa si svolge nei locali della palestra, dove gli alunni si recheranno autonomamente, e deve essere sempre diverso di mese in mese il giorno della settimana prescelto.

Il Dirigente Scolastico preavviserà le famiglie degli studenti, a mezzo circolare comunicata nelle singole classi, sulla data dell'assemblea.

Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni.

A norma dell'art. 43 del D.P.R. 416/1974, la presenza degli insegnanti in assemblea dipende da una loro libera scelta.

Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea non è sottoposto ad alcuna forma di obbligo di partecipazione.

L'art. 43, ultimo comma, del D.P.R. 416, stabilisce che all'assemblea di Istituto possono assistere il Dirigente scolastico o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino.

ART. 24 - ARTICOLAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE

Le due ore di assemblea di classe mensili possono essere articolate in riunioni di due classi parallele o di più classi parallele qualora vi sia disponibilità di locali.

ART. 25 - COMUNICAZIONI DEGLI ORGANISMI STUDENTESCHI ALLE CLASSI

Per far girare per le classi qualsiasi avviso o comunicazione del comitato studentesco o dell'assemblea, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico e di due rappresentanti dei suddetti organismi.

ART.26- COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

In linea di massima nessuna comunicazione può essere inviata alla famiglia senza che del suo contenuto sia informato precedentemente lo studente interessato, salvo eccezionali ragioni.

ART. 27- INCONTRI FRA LE COMPONENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE

Per argomenti che riguardino o l'intera classe o l'intero consiglio di classe gli studenti possono richiedere un incontro che coinvolga tutti gli interessati.

ART.28 - ATTREZZATURA DIDATTICA NECESSARIA

Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni muniti del materiale e dei supporti didattici necessari per ciascuna disciplina di studio. In particolare devono recarsi alle lezioni di educazione fisica muniti di tuta e scarpe da ginnastica

ART. 29 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto, avendo nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi in ogni momento dell'attività scolastica, curricolare ed extracurricolare, ivi comprese visite guidate e viaggi d'istruzione.

ART. 30 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.

Gli studenti hanno il diritto/dovere di prendere parte a tutte le iniziative della scuola.

Essi hanno altresì facoltà di suggerire alle commissioni preposte alle varie attività (musica, cinema, annali, teatro, ecc.) messe in atto dalla scuola, iniziative, temi, attività alternative, miglioramenti e/o potenziamento di quelle già avviate.

Gli studenti hanno diritto a conoscere personalmente il proprio andamento didattico ed a essere informati preventivamente su programmi, verifiche e criteri di valutazione (contratto formativo per ciascuna disciplina).

Gli studenti hanno diritto di prendere visione delle norme del piano di sicurezza previsto dalla commissione apposita, in caso di pericolo per l'istituto, a salvaguardia dell'incolumità degli utenti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzarle correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. *In particolare si segnala che nella sede centrale l'ascensore è stato installato per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quindi non va utilizzato dagli alunni, se non dietro autorizzazione scritta del Dirigente scolastico. Al di là dei discorsi di circostanza sulla necessità di un'attività fisica e della necessità di risparmiare energia elettrica, gli alunni sono stati informati che coloro i quali non*

rispetteranno questa disposizione riguardo l'ascensore saranno portati dal Dirigente scolastico per l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto. (circolare per gli alunni n. 6 del 27 settembre 2005, e successive).

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 31 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

La vera novità di quest'anno è il Patto di corresponsabilità educativa, obbligatorio per legge, che nel nostro Istituto è stato approvato in via definitiva dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29 novembre 2008. Esso va sottoscritto dal dirigente scolastico, rappresentante legale dell'istituzione, e dall'alunno (se maggiorenne) o dal suo genitore. Particolarmente importante è perciò la riconsegna al coordinatore della classe del cedolino dell'ultima pagina, debitamente firmato, che rappresenta proprio la sottoscrizione, da parte dell'alunno della famiglia del patto sotto riportato.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo"

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"

Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e n. 235 del 21 novembre 2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Visto il Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Ginnasio Statale "Amedeo di Savoia" di Tivoli

si stipula con la famiglia dell'alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

i docenti di impegnano a

Offerta formativa: svolgere le lezioni con professionalità secondo quanto determinato dalla funzione docente; progettare le attività rispettando la programmazione; essere trasparenti spiegando allo studente le proprie scelte metodologiche, educative e valutative; mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa; elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative armonizzandole con la realtà classe secondo quanto programmato; garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere la realizzazione umana e culturale dello studente.

Relazionalità: rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica; creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con tutte le componenti scolastiche e di rispetto delle norme; favorire l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti; creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rispetto reciproco tra studenti, l'integrazione, l'accoglienza, il rispetto di sé e dell'altro; promuovere il talento e l'eccellenza. Favorire comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza.

Partecipazione: saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza; essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano incrementare la collaborazione tra scuola e famiglia; coinvolgere studenti e famiglie, richiamandoli ad una assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo; vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e gli ambienti scolastici.

Interventi educativi: fornire una valutazione chiara, tempestiva e motivata, secondo la normativa prevista sulla privacy; non utilizzare i telefoni cellulari e non fumare durante le attività scolastiche offrendo agli studenti un modello di riferimento esemplare; informare le famiglie degli studenti riguardo l'andamento didattico-disciplinare secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa (c. di classe, ricevimenti...); fare rispettare le norme di comportamento e i divieti, segnalare le infrazioni da sanzionare.

Il dirigente scolastico si impegna a

Offerta formativa: garantire e favorire l'attuazione dell'offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, valorizzandone le potenzialità; cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte adeguate e garantire il diritto ad apprendere anche organizzando attività di recupero e sostegno.

Relazionalità: garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica.

Partecipazione: cogliere le esigenze formative degli studenti e delle comunità in cui la scuola opera per ricevere risposte adeguate; sviluppare il senso di appartenenza all'Istituto scolastico.

Interventi educativi: fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti; prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.

Il personale non docente si impegna a

Offerta formativa: conoscere l'offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla per quanto di competenza; essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato.

Relazionalità: favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti).

Partecipazione: garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza.

Interventi educativi: vigilare e collaborare con fini educativi nei locali della scuola soprattutto durante i cambi dell'ora e la ricreazione; non accettare richieste dai genitori che non siano previste dal regolamento d'istituto.

La famiglia si impegna a

Offerta formativa: prendere visione del piano formativo discutendolo con i propri figli, assumendo la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.

Relazionalità: favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e didattiche; condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa.

Partecipazione: stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti e alle iniziative di formazione e informazione; educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente.

Interventi educativi: controllare il libretto personale, il diario per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi; permettere assenze, uscite e entrate fuori orario solo per motivi validi e documentati; rispettare le modalità di giustificazione delle assenze dei ritardi e delle uscite anticipate; accettare con spirito di collaborazione gli eventuali richiami e provvedimenti disciplinari a carico dei figli.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a

Offerta formativa: rispettare le componenti e le regole della scuola e fare proprio il piano formativo della scuola elaborato e presentato dai docenti.

Relazionalità: assumere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni un comportamento rispettoso, formale (linguaggio, atteggiamento, abbigliamento) consono ad una corretta convivenza civile; non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e disturbino le lezioni; non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande alcoliche o sostanze eccitanti; rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi cui si usufruisce.

Partecipazione: frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte; prestare attenzione durante le lezioni e favorire lo svolgimento con la partecipazione attiva ed evitando disturbi; svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa; avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni e il libretto personale; essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni.

REGIME DI RECIPROCIITA'

Si fa riferimento alle carte fondamentali dell'Istituto: pof, regolamento d'istituto, programmazioni.

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, è pienamente consapevole:

- a delle disposizioni richiamate nel presente patto e delle conseguenti responsabilità;
- b delle necessità della loro scrupolosa osservanza.

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel Patto siano pienamente garantiti.

Il genitore e lo studente presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico.
Tivoli, li.....

Il dirigente scolastico	Il genitore	Lo/La studente/ssa
firmato Roberto Borgia

ART. 32 - NORME DI DISCIPLINA (dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235), come da delibera del Consiglio d'Istituto in data 29 novembre 2008.

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell'studente dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.
- Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dell'studente.
- Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.
- La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.
- Nel caso di danneggiamenti volontari e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.
- Allo studente viene data l'opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti.
- La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

ESEMPI DI COMPORTEMENTI DA SANZIONARE

- RITARDI RIPETUTI.
- RIPETUTE ASSENZE SALTUARIE.
- ASSENZE PERIODICHE E/O "STRATEGICHE".
- ASSENZE O RITARDI NON GIUSTIFICATI.
- MANCANZA DEL MATERIALE OCCORRENTE.
- NON RISPETTO DELLE CONSEGNE A CASA.
- NON RISPETTO DELLE CONSEGNE A SCUOLA.
- FALSIFICAZIONE DELLE FIRME.
- DISTURBO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.
- INTRODUZIONE E UTILIZZO DEL CELLULARE, DI GIOCHI, PUBBLICAZIONI O OGGETTI NON RICHIESTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA.
- MANCANZA DI RISPETTO DEI REGOLAMENTI DI LABORATORI E SPAZI ATTREZZATI.
- DANNI AI LOCALI, AGLI ARREDI E AL MATERIALE DELLA SCUOLA.
- FURTI, DANNEGGIAMENTI E MANCATO RISPETTO DELLA PROPRIETÀ ALTRUI.
- MANCANZA DI RISPETTO, LINGUAGGIO E GESTI IRRIGUARDOSI E OFFENSIVI VERSO GLI ALTRI.
- VIOLENZE PSICOLOGICHE E/O MINACCE VERSO GLI ALTRI.
- AGGRESSIONE VERBALE E VIOLENZE FISICHE VERSO GLI ALTRI.
- PERICOLO E COMPROMISSIONE DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE.

N.B. Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionato commisurando la gravità dell'infrazione a quelle sopra indicate.

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

SANZIONI DI TIPO A (DECISE DAL SINGOLO DOCENTE E/O DAL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE)
--

- Richiamo verbale.

- Invito alla riflessione individuale, anche fuori dell'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato.
- Richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente Scolastico.
- Consegna da svolgere in classe significativa e commisurata.
- Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata.
- Sospensione temporanea dalle attività ludiche dell'intervallo.
- Ammonizione scritta sul libretto personale o diario personale dell'alunno.
- Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale o diario personale dell'alunno, eventualmente controfirmata dal Dirigente Scolastico.

<p>SANZIONI DI TIPO B (DECISE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E/O DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ASSIEME AL COORDINATORE DI CLASSE)</p>
--

- Ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico.
- Diffida scritta con comunicazione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
- Sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate.
- Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni.
- Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni.
- Sospensione oltre i quindici giorni solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza.

N.B.

- In caso di sanzione con sospensione dalle lezioni, il Dirigente Scolastico ne invia comunicazione scritta ai genitori, specificandone motivazione e durata e disponendone la convocazione.
- Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i genitori per il recupero delle lezioni e per preparare il rientro in classe.
- Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione è ammesso ricorso, entro 5 giorni, da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti / doveri richiamati nel presente Patto, ove non si configurino come più gravi violazioni o illeciti sanzionabili, si attua la **procedura di composizione obbligatoria**.

- La segnalazione di inadempienza può essere prodotta; dalla scuola (avviso), dallo studente, dal genitore /affidatario (reclamo);
- una volta prodotto l'avviso (scuola), o il reclamo (famiglia), il ricevente (famiglia o scuola) è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
- sulla base degli accertamenti di cui sopra , il ricevente (famiglia o scuola), in caso di riscontro positivo, è obbligato intraprendere ogni opportuna iniziativa volta a eliminare o ridurre la situazione di inadempienza (ripristino);
- il ricevente (famiglia o scuola) è obbligato a informare chi ha segnalato l'inadempienza tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate (informazione).

ORGANO DI GARANZIA

Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola, formato dai membri del Consiglio d'Istituto: Dirigente Scolastico, un genitore, un docente (eletto nell'ambito del Collegio Docenti), uno studente, un rappresentante del personale a.t.a. con i seguenti compiti:

- tutelare lo studente assicurandogli, anche con l'aiuto della famiglia, la possibilità di discolarsi facendo valere le proprie ragioni;
- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari.

- ART. 32 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE....OMISSIS....(vedi POF degli anni passati reperibile anche sul web)

I N D I C E del REGOLAMENTO INTERNO

- Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC.
- Art.2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI OO.CC.
- Art.3 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI OO.CC.
- Art.4 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
- Art.5 - CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
- Art.6 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
- Art.7 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Art.8 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE
- Art.9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
- Art.10 - RELAZIONE ANNUALE
- Art.11 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI
- Art.12 - PREROGATIVE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Art.13 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Art.14 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE FORZE SOCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO ED ESPERTI DI PROBLEMI ATTINENTI ALLA VITA SCOLASTICA
- Art.15 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LE VALUTAZIONI DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
- Art.16 - RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELL'AMBITO DEGLI OO.CC.
- Art.17 - PARTECIPAZIONE DEGLI OBBLIGATI AGLI OO.CC.
- Art.18 - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI, E DELLE PALESTRE
- Art.19 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI
- Art.20 - ORARIO E STRUTTURA DELLE LEZIONI:
- Art.21 - COLLOQUI CON I FAMILIARI
- Art.22 - ASSENZA DALLE LEZIONI
- Art.23 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE (artt. 42, 43, 44 del D:P:R: 416)
- Art.24 - ARTICOLAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE
- Art.25 - COMUNICAZIONI DEGLI ORGANISMI STUDENTESCHI ALLE CLASSI

Art.26- COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA	
Art.27- INCONTRI FRA LE COMPONENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE	
Art.28 - ATTREZZATURA DIDATTICA NECESSARIA	
Art.29 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI	
Art.30 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.	
Art.31-PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA	
Art. 32 – NORME DI DISCIPLINA	
Art.33 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONEomissis.....	

Trova rapidamente.....

Apertura segreteria e ricevimento dirigente	pag. 3
Assegnazione docenti alle classi	pag. 10
Assemblee studentesche e suo funzionamento	pag. 3; 24-27
Assenza dalle lezioni	pag. 26-27
Attività di recupero 2008/09	pag. 20
Attività integrative 2008/09	pag. 10-11
Attribuzione della lode	pag. 12-13
Breve storia dell'Istituto	pag. 1
Calendario attività con festività	pag. 3-4
Consiglio d'istituto (composizione e normativa)	pag. 2; 24-25
Coordinatori e segretari nei consigli di classe 2008/09	pag. 23
Credito scolastico	pag. 11 e successive; Tabella a pag. 12
Credito scolastico classi terze liceali	pag. 12-13
Criteri attribuzione credito	pag. 9
Criteri promozione (delibera Collegio Docenti)	pag. 5-6
Decreto "Gelmini"	pag. 6-8
Decreto Ministeriale 22 maggio 2007, n. 42.	pag. 14-16
Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007, n.80	pag. 16-17
Dirigente e collaboratori	pag. 1
Diritti e doveri degli studenti	pag. 4; 28-30
Insegnanti (elenco, materia/e d'insegnamento e classi 2008/09)	pag. 20-23
Legge 11 gennaio 2007, n. 1.	pag. 12-14
Legge 133/2008	pag. 8-9
Materie di studio	pag. 2
Orario di ricevimento 2008/09	pag. 23-24
Orario lezioni e sua struttura	pag. 2-3; 26-27
Ordinanza Ministeriale 5 novembre 2007, n. 92.	pag. 17-20
Patto di corresponsabilità	pag. 28-29
Personale ata	pag. 1-2
Proposte per formazione classi	pag. 10
Proposte per formulazione orario delle lezioni	pag. 10
Regolamento interno	pag. 24-30
Sanzioni disciplinari	pag. 29-30
Scelta progetti da inserire nel POF	pag. 10
Valutazione	pag. 5
Vigilanza sugli alunni	pag. 26

Il presente volume è stato curato dal dirigente scolastico Roberto Borgia ed inserito anche sul sito web dell'Istituto. Richiesta di chiarimenti ed eventuali suggerimenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica : liceoamedeosavoiativoli@tin.it oppure richiesti direttamente al dirigente stesso.



da restituire al coordinatore della classe

Il sottoscritto genitore dell'alunno/a.....classe.....sez.....

oppure il/la sottoscritto/a alunno/a maggiorenne.....

classe.....sez.....

dichiara di aver ricevuto copia del Piano dell'offerta formativa 2008/09, del regolamento interno e del patto di corresponsabilità educativa del Liceo Ginnasio Statale "Amedeo di Savoia" di Tivoli ed in particolare sottoscrive con la propria firma, insieme al dirigente scolastico, suddetto Patto di corresponsabilità, così come esso appare riportato nella stampa del presente opuscolo.

In fede

li,.....

.....

